

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

195° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 1° OTTOBRE 2002

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali.....	<i>Pag.</i>	10
3 ^a - Affari esteri.....	»	26
5 ^a - Bilancio.....	»	34
7 ^a - Istruzione.....	»	36
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni.....	»	43
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare.....	»	47
10 ^a - Industria.....	»	52
11 ^a - Lavoro.....	»	56
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali.....	»	64

Commissioni riunite

2 ^a (Giustizia) e 4 ^a (Difesa).....	<i>Pag.</i>	5
---	-------------	---

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari.....	<i>Pag.</i>	3
---------------------------------------	-------------	---

Organismi bicamerali

Questioni regionali.....	<i>Pag.</i>	70
RAI-TV.....	»	73
Mafia.....	»	80
Infanzia.....	»	83

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri.....	<i>Pag.</i>	84
4 ^a - Difesa - Pareri.....	»	87
5 ^a - Bilancio - Pareri.....	»	88
10 ^a - Industria - Pareri.....	»	95

CONVOCAZIONI.....	<i>Pag.</i>	96
-------------------	-------------	----

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MARTEDÌ 1° OTTOBRE 2002

32ª Seduta

Presidenza del Presidente
CREMA

La seduta inizia alle ore 14,10.

SUI LAVORI DELLA GIUNTA

In apertura di seduta, il Presidente CREMA ricorda che le cinque richieste in materia di insindacabilità all'ordine del giorno debbono essere votate separatamente, esigendo ciascuna una deliberazione specifica. Tuttavia, le problematiche da affrontare sono nella sostanza comuni, in quanto tutti i procedimenti oggetto delle richieste stesse traggono origine da articoli di stampa a firma del senatore Jannuzzi, pubblicati sul periodico: «Panorama».

Pertanto propone che la Giunta esamini congiuntamente le cinque richieste all'ordine del giorno, salvo poi deliberare separatamente su ciascuna di esse.

La Giunta unanime conviene.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Seguito dell'esame dei seguenti documenti:

1) Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse, avanzata dal senatore Raffaele Jannuzzi, in relazione al procedimento penale n. 42704/01 RGNR – 3104/02 RG GIP pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Milano

2) Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse, avanzata dal senatore Raffaele Jannuzzi, in relazione al procedimento

penale n. 3491/02 RGNR pendente nei suoi confronti dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano

3) Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse, avanzata dal senatore Raffaele Jannuzzi, in relazione al procedimento civile n. 2301/02 RG pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Milano

4) Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse, avanzata dal senatore Raffaele Jannuzzi, in relazione al procedimento civile n. 358/02 RG pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Napoli

5) Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse, avanzata dal senatore Raffaele Jannuzzi, in relazione al procedimento civile n. 3791/02 RG pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Milano

La Giunta procede quindi all'esame congiunto delle richieste in titolo, la cui trattazione è iniziata nella seduta del 18 settembre 2002.

Il PRESIDENTE riassume sinteticamente i termini delle questioni relative ai procedimenti in esame.

Si apre quindi una discussione, nel corso della quale prendono la parola i senatori CASTAGNETTI, FASSONE, MARITATI, D'ONOFRIO e MANZIONE.

Infine, il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame congiunto.

La seduta termina alle ore 15,30.

COMMISSIONI 2^a e 4^a RIUNITE

2^a (Giustizia)

4^a (Difesa)

MARTEDÌ 1° OTTOBRE 2002

2^a Seduta

Presidenza del Presidente della 4^a Commissione
CONTESTABILE

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Valentino.

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE REFERENTE

(413) GUERZONI ed altri. – *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause e sulle responsabilità dell'occultamento di documenti relativi a crimini nazi-fascisti compiuti in Italia*

(1529) Deputati CARLI ed altri. – *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi a crimini nazifascisti*, approvato dalla Camera dei deputati

– **voto regionale n. 46 ad essi attinente**

(Esame congiunto e rinvio)

Riferisce per primo alle Commissioni riunite il senatore PELLICINI, relatore per la 4^a Commissione, ricordando preliminarmente che nel 1994 furono ritrovati presso la sede della Procura generale militare, a seguito di una ricerca di ulteriore documentazione di riscontro relativa al processo Priebke, 695 fascicoli contenuti in un armadio con le ante rivolte verso il muro e concernenti crimini nazi-fascisti compiuti in Italia nel periodo dal 1943 al 1945, aventi ad oggetto circa 15.000 vittime. Tali fascicoli recavano sulla copertina la locuzione «provvisoria archiviazione», motivata dall'impossibilità di stabilire l'autore (o gli autori) del reato. Ricorda inoltre che il Consiglio superiore della magistratura militare aveva successivamente disposto un'indagine volta ad accertare la sussistenza di una volontà diretta all'occultamento di tali fascicoli. Altresì rammenta che nella

scorsa legislatura si era svolta sul punto anche un'indagine conoscitiva presso la Commissione Giustizia della Camera dei Deputati.

La vicenda affonda le radici lontano nel tempo: infatti, al termine della seconda guerra mondiale i fascicoli erano stati depositati presso la sede della Procura generale militare per essere classificati in base ai soggetti attivi dei reati: ciò era imposto dalla politica anglo-americana del tempo, in base alla quale dovevano essere riservati ai tribunali alleati i processi relativi ai crimini compiuti dai generali dell'esercito tedesco, mentre ai tribunali italiani sarebbe restata la competenza a giudicare esclusivamente in ordine ai crimini ascrivibili agli ufficiali di grado inferiore. Tuttavia, nel 1947 il nuovo scenario politico internazionale aveva determinato un sostanziale mutamento di tale politica, culminato con la rinuncia anglo-americana al giudizio sui crimini commessi dagli ufficiali generali tedeschi e con la commutazione in ergastolo di molte condanne a morte. Rileva quindi come già negli anni '50, a seguito della nascita dell'Alleanza atlantica e della conseguente divisione del mondo in due blocchi contrapposti, risultasse difficile procedere al giudizio di ex-ufficiali dell'esercito tedesco per crimini commessi nel corso della seconda guerra mondiale, in quanto ciò avrebbe potuto essere causa di problemi diplomatici con un paese, la Repubblica Federale di Germania, che si apprestava a compiere il suo ingresso nel sistema di alleanze occidentale. Nel 1954 la richiesta di estradizione di un ex gerarca nazista da parte di un procuratore italiano fu alla base di un fitto scambio di missive tra il ministero della Giustizia e quello della Difesa, nel quale si evidenziava la possibilità di effetti controproducenti a livello europeo ed internazionale. Il relatore osserva infine che i fatti da lui illustrati sono stati giudicati essenziali dal Consiglio superiore della magistratura militare allo scopo di individuare le cause dell'occultamento dei fascicoli.

Ricorda inoltre che le conclusioni del Consiglio superiore della magistratura militare sono state in gran parte condivise nel corso dell'indagine conoscitiva effettuata dalla commissione Giustizia della Camera dei deputati nella scorsa legislatura.

Conclude osservando che la sussistenza tra i compiti della Commissione parlamentare di inchiesta della verifica dei possibili effetti di una sentenza di condanna derivanti da una tempestiva trasmissione a suo tempo dei fascicoli agli organi giudiziari competenti, potrebbe suscitare qualche perplessità sul piano del metodo: infatti, ci si espone al rischio di invadere la sfera di prerogative proprie della magistratura.

Prende poi la parola il senatore CIRAMI, relatore per la 2^a Commissione, il quale si dichiara senz'altro favorevole all'istituzione della Commissione d'inchiesta oggetto dei disegni di legge in titolo e precisa che il suo intervento si limiterà a richiamare l'attenzione su alcuni aspetti di carattere tecnico sui quali sembra opportuno un approfondimento. Soffermandosi specificamente sul disegno di legge n. 1529, già approvato dalla Camera dei deputati, il relatore sottolinea, relativamente all'articolo 1, innanzitutto l'esigenza di evitare qualsiasi dubbio in ordine ad una possibile

interferenza dell'attività della Commissione d'inchiesta con le competenze proprie dell'autorità giudiziaria, dovendosi escludere che iniziative della Commissione possano investire il merito dei singoli fascicoli occultati.

Passando quindi all'articolo 3 il relatore manifesta perplessità sul carattere generico della formulazione dell'articolo, con particolare riguardo all'assenza di una specifica disciplina per le testimonianze da rendere di fronte alla Commissione d'inchiesta e, soprattutto, alla mancanza di una previsione, analoga a quella contenuta in altre leggi istitutive di commissioni d'inchiesta, che preveda che debbano in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti ed i documenti attinenti a procedimenti giudiziari in fase di indagini preliminari.

Dopo avere osservato che nell'articolo 4 non vi è nessun riferimento alla figura dei collaboratori della Commissione, richiama infine l'attenzione sul disposto del comma 4 dell'articolo 5, sul quale ritiene necessaria un'attenta riflessione, ritenendo la norma o superflua alla luce delle previsioni generali in materia di concorso nel reato e di quanto previsto nel precedente comma 3 ovvero non del tutto convincente se volta a penalizzare comportamenti che, non determinando la violazione di un segreto di ufficio, non sembrano giustificare una sanzione penale o comunque una sanzione penale dell'entità di quella prevista dall'articolo 326 del codice penale.

Si apre la discussione generale.

Il senatore CALVI, dopo essersi brevemente soffermato sulla complessiva vicenda storica in cui si inquadra l'occultamento dei fascicoli relativi a crimini nazi-fascisti oggetto dei disegni di legge in titolo, richiama con forza l'attenzione sul fatto che considerazioni di questo tipo non possono però in ogni caso indurre a trascurare il dato centrale rappresentato dall'illegittimità delle condotte sulle quali l'istituenda Commissione di inchiesta dovrebbe far luce.

Per quanto riguarda il merito del disegno di legge n. 1529, pur riservandosi di approfondire le osservazioni svolte dal relatore Cirami, fa presente di non poterle condividere allo stato e di ritenere invece che la Camera dei deputati abbia fatto sostanzialmente un buon lavoro nel definire il testo in questo momento all'esame delle Commissioni riunite. Auspica comunque una rapida conclusione dell'esame.

Segue un breve intervento del presidente CONTESTABILE, il quale evidenzia che il rilievo del relatore Cirami concernente il mantenimento del segreto sugli atti di indagine appare difficilmente superabile.

Il senatore GUBERT osserva che il Parlamento dovrebbe essere chiamato ad esprimere esclusivamente giudizi di natura politica e non anche ad accertare la sussistenza di violazioni penali, compito, questo, riservato dalla Costituzione e dalle leggi alla magistratura. Invita quindi a riflettere sull'opportunità di procedere all'istituzione di una Commissione parla-

mentare di inchiesta, considerato anche il lungo periodo di tempo trascorso dal verificarsi degli eventi criminosi in questione. Osserva inoltre che il disposto dell'articolo 3 del disegno di legge n. 413 sembra garantire in modo più convincente il principio della rappresentatività fra tutti i gruppi parlamentari in seno all'organo bicamerale rispetto all'articolo 2 del disegno di legge n. 1529.

Il presidente CONTESTABILE replica al senatore Gubert, osservando che l'impostazione ideologica in base alla quale il giudizio su eventi passati sia da considerarsi di esclusiva competenza degli storici non è universalmente condivisa: in base ad altre premesse, ben potrebbe giustificarsi l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta relativa ai crimini nazifascisti commessi in Italia nel corso della seconda guerra mondiale. Saggiunge che la rappresentatività è comunque garantita dall'articolo 82 della Costituzione (e dall'articolo 162 del Regolamento del Senato).

Il senatore DALLA CHIESA, nel dichiarare la sua adesione ai motivi ispiratori del disegno di legge, sottolinea altresì come alla ricerca della verità giudiziaria debba accompagnarsi quella storico-politica sulle ragioni che hanno impedito di perseguire i crimini di guerra, ricorrendo all'archiviazione dei fascicoli. Ritiene, in questa prospettiva, che l'istituzione della Commissione d'inchiesta sia condivisibile sia per ragioni di sensibilità umana, sia perché non si tratta di fatti collocabili in un tempo remoto, bensì di comportamenti prolungatisi nel tempo fino al 1994.

Dopo aver sottolineato l'opportunità di una riduzione del numero dei componenti la Commissione al fine di perseguire con maggiore celerità gli obiettivi dell'indagine, conclude evidenziando che una volta risolte le perplessità sollevate dal relatore Cirami in ordine alla previsione del comma 4 dell'articolo 5 del disegno di legge n. 1529, il disegno di legge potrebbe in tempi rapidi giungere all'esame dell'Assemblea.

Interviene quindi il senatore FASSONE per esternare una sua unica preoccupazione relativa a quanto previsto nella lettera a) del comma 2 dell'articolo 1, nella quale tra i compiti d'indagine figura l'accertamento delle cause dell'archiviazione dei fascicoli: è sua convinzione che non può rientrare nei compiti della Commissione il sindacato su una decisione che è di esclusiva pertinenza dell'autorità giudiziaria. Il senatore CALVI, nell'interloquire con il senatore FASSONE, sostiene non essersi trattato di una vera e propria archiviazione, quanto invece dell'apposizione di un timbro sui fascicoli e della loro fisica collocazione in un armadio. Il Presidente Antonino CARUSO interviene per rilevare, invece, che dai risultati delle indagini a suo tempo svolte dal Consiglio Superiore della Magistratura militare emerge che si è trattato di archiviazioni disposte in seguito a provvedimenti formali dell'autorità giudiziaria militare.

Ha quindi la parola il senatore CALLEGARO il quale, nel condividere i rilievi mossi dal senatore Fassone, sottolinea come inoltre potrebbe risultare non realistico l'obiettivo di voler individuare i responsabili dell'occultamento dei fascicoli dopo il decorso di un periodo di tempo così lungo. Appare comunque connotata da «stranezza» la circostanza che nel corso di tanti anni sia passata inosservata l'esistenza di un armadio le cui ante erano rivolte verso il muro.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, il presidente CONTESTABILE dichiara chiusa la discussione generale. Propone quindi di assumere a testo base il disegno di legge n. 1529, d'iniziativa dei deputati Carli ed altri.

Convengono le Commissioni riunite.

Il presidente CONTESTABILE propone altresì di fissare il termine per la presentazione di emendamenti al testo-base per le ore 19 di lunedì 14 ottobre.

Convengono le Commissioni riunite.

Il seguito dell'esame è pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 16,05.

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MARTEDÌ 1° OTTOBRE 2002

193ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

PASTORE

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Bonaiuti e Brancher e per l'istruzione, l'università e la ricerca scientifica Caldoro.

La seduta inizia alle ore 14,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PASTORE comunica che, come convenuto nella riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, che si è testé tenuta, il disegno di legge n. 1606 recante disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività similari e per la valorizzazione del loro ruolo, già approvato dalla Camera dei deputati, sarà iscritto all'ordine del giorno dei lavori della Commissione.

Annuncia inoltre che, dando seguito ad una lettera del Presidente del Senato – relativa all'invito del Presidente del Consiglio della Federazione dell'Assemblea della Federazione Russa a partecipare al seminario sul tema «Lo *status* costituzionale delle Camere Alte dei parlamenti», che si terrà a Mosca il 17 e 18 ottobre prossimi – una delegazione della Commissione sarà designata a prendere parte al suddetto incontro.

La Commissione prende atto delle comunicazioni del Presidente.

Il senatore MAFFIOLI ricorda che la Commissione, nella seduta pomeridiana del 12 febbraio 2002 ha chiesto al Governo, a norma dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, di presentare la relazione tecnica sulla quantificazione degli oneri recati dalle disposizioni dei disegni di legge sull'istituzione di nuove province, all'esame della Commissione, e delle relative coperture.

Anche in considerazione delle polemiche comparse di recente su alcuni organi di informazione, sollecita il Governo a soddisfare tempestivamente detta richiesta.

La senatrice DENTAMARO si associa alla richiesta del senatore Maffioli.

La Commissione unanime conviene sulla stessa richiesta.

Il presidente PASTORE assicura che si farà carico di chiedere al Presidente del Senato di rappresentare al Governo l'esigenza di presentare al più presto la citata relazione tecnica.

IN SEDE CONSULTIVA

(1742) Conversione in legge del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, recante misure urgenti per la scuola, l'università, la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale

(Parere alla 7ª Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il relatore VALDITARA illustra le disposizioni del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, soffermandosi sui presupposti costituzionali del provvedimento, in particolare sulla straordinaria necessità e urgenza di adottare misure per assicurare la razionalizzazione della spesa nel settore della scuola e la funzionalità delle sedi scolastiche, nonché di disporre interventi indifferibili, anche di natura finanziaria, nei settori universitario, della ricerca scientifica e dell'alta formazione artistica e musicale.

Su richiesta del senatore PETRINI, precisa che le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge si riferiscono agli organici degli insegnanti che svolgono attività di insegnamento dopo accorpamenti degli istituti scolastici disposti a norma delle vigenti disposizioni.

Propone, quindi, di esprimere un parere favorevole circa la sussistenza dei presupposti costituzionali.

Il senatore PETRINI osserva che i motivi di necessità e urgenza illustrati dal relatore non derivano da fattori imprevisi o imprevedibili, bensì dall'incapacità del Governo di gestire in via ordinaria l'organizzazione dell'ordinamento scolastico. Ritiene, inoltre, che le misure tampone contenute nel decreto-legge non risolvano le gravi problematiche del sistema scolastico, che discendono piuttosto da una carenza di programmazione ed auspica, infine, una riflessione critica sui presupposti invocati dall'Esecutivo per sostenere la costituzionalità del provvedimento in esame.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole.

(1737) Conversione in legge del decreto-legge 2 settembre 2002, n. 192, recante proroga di termini nel settore dell'editoria, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il relatore MALAN dà conto delle disposizioni del decreto-legge n. 192, sottolineando la straordinaria necessità e urgenza di prorogare il periodo di sperimentazione della disciplina del prezzo dei libri, al fine di consentire l'acquisizione di ulteriori elementi di valutazione in materia, anche in merito alla praticabilità di interventi promozionali. Sottolinea la grave crisi in cui tuttora versa il mercato librario e la circostanza che il periodo di sperimentazione precedentemente disposto è scaduto nel mese di agosto, per cui il Governo non ha potuto procedere alla presentazione di un disegno di legge ordinario.

Propone, pertanto, di esprimere un parere favorevole circa la sussistenza dei presupposti costituzionali.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole.

IN SEDE REFERENTE

(1737) Conversione in legge del decreto-legge 2 settembre 2002, n. 192, recante proroga di termini nel settore dell'editoria, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il relatore MALAN, richiamate le considerazioni svolte in sede di esame dei presupposti costituzionali, illustra nel dettaglio le misure adottate con il decreto-legge n. 192. Esso dispone la proroga al 31 dicembre 2002 del periodo di sperimentazione della disciplina del prezzo fisso dei libri, abroga le disposizioni relative al divieto di applicare la disciplina delle cosiddette «vendite straordinarie» e stabilisce che il comitato istituito per la formulazione di valutazioni e proposte in materia di disciplina del prezzo del libro rediga il rapporto sull'esito della sperimentazione, non già al termine della sperimentazione stessa, bensì 30 giorni prima della scadenza, cioè entro il 30 novembre 2002.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, il PRESIDENTE propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 18 di giovedì 3 ottobre.

Consente la Commissione.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1738) Conversione in legge del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, recante disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale

(Parere alla 11ª Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il relatore MAFFIOLI illustra le disposizioni del decreto-legge n. 210, in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale, soffermandosi, in particolare, sulla necessità e urgenza di modificare la disciplina prevista dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383, alla luce dei contenuti del recente «avviso comune», siglato dalle parti sociali, visto anche l'approssimarsi delle scadenze per la presentazione dei piani di emersione progressiva e delle dichiarazioni di emersione del sommerso. Sottolinea, inoltre, la necessità e l'urgenza di prorogare il termine di efficacia delle clausole dei contratti collettivi in materia di lavoro supplementare nei rapporti di lavoro a tempo parziale.

Propone, infine, di esprimere un parere favorevole circa la sussistenza dei presupposti costituzionali.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di regolamento recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 311, in materia di semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché al riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza (n. 133)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore MALAN dà conto dello schema di regolamento, sottoposto per il parere all'attenzione della Commissione, in materia di semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, che il Governo intende adottare in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59. Esso prevede che la relazione tecnica attestante la rispondenza alle regole tecniche dei locali o impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone possa essere redatta, fra gli altri, anche dai professionisti iscritti nell'albo degli architetti. Osserva che la misura appare opportuna in considerazione del contenzioso determinatosi a seguito del ricorso presentato al TAR del Lazio dal Consiglio dell'ordine degli architetti per la mancata inclusione dei propri iscritti tra i soggetti abilitati al rilascio della relazione tecnica suddetta.

Propone quindi di esprimere un parere favorevole, suggerendo tuttavia l'opportunità di verificare se esistano altre figure professionali con caratteristiche e competenze analoghe, vista anche la recente riforma degli ordinamenti universitari, in modo da evitare eventuali ulteriori riconsiderazioni della normativa.

Su proposta del PRESIDENTE, che rileva l'opportunità di menzionare nel parere, a titolo di esempio, talune categorie professionali, come quella dei periti industriali, che potrebbero essere interessate dalla formulazione proposta dal relatore, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione conferisce mandato al relatore a redigere un parere favorevole, con osservazioni, nei termini emersi nel dibattito.

IN SEDE REFERENTE

(1187) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifiche dell'articolo 117 della Costituzione

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta notturna del 25 settembre, degli emendamenti, già illustrati e sui quali il relatore e il rappresentante del Governo hanno espresso il rispettivo parere.

La senatrice DENTAMARO preannuncia un voto favorevole sull'emendamento 1.424, teso a precisare che la potestà legislativa deve esercitarsi nel rispetto della competenza normativa degli organi dell'Unione europea. Mentre il diritto comunitario si consolida progressivamente, il limite dei «vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario», previsto nel vigente articolo 117, primo comma, della Costituzione, potrebbe essere interpretato in senso restrittivo, cioè con riguardo ai soli trattati istitutivi o ai cosiddetti «pilastri» dell'Unione europea. Il richiamo alla competenza normativa degli organi dell'Unione europea è pertanto, a suo avviso, quanto mai pertinente.

Il senatore PETRINI, annunciando il suo voto favorevole sull'emendamento 1.424, sottolinea l'importanza del profilo «ascendente» del principio federalista sotteso alla recente riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione. Il decentramento della potestà legislativa, orientato a favorire un migliore funzionamento della democrazia, non deve mettere in ombra, a suo giudizio, la necessaria coerenza dell'ordinamento nazionale con quello dell'Unione europea.

Il senatore VITALI, dichiarando il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 1.424, osserva che il processo di riforma federalista non può non essere ispirato alla coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea. Contrariamente a quanto proclamato durante la campagna eletto-

rale dal ministro Bossi, ad avviso del quale la riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione comporterebbe un parziale venir meno della sovranità nazionale, il Governo non ha proposto una riscrittura dell'articolo 117 della Costituzione, riconoscendone quindi la validità di fondo.

Ricorda inoltre l'unanime presa di posizione delle regioni e delle province autonome, in sede di audizione presso la Commissione, a favore di una tempestiva approvazione del disegno di legge n. 1545, e le dichiarazioni, a suo avviso sconcertanti, del ministro Bossi secondo il quale si dovrebbe procedere a una revisione dell'articolo 119 della Costituzione per consentire alle regioni di compartecipare al gettito di tributi erariali, il che è già previsto dal medesimo articolo 119. Sarebbe auspicabile piuttosto, a suo giudizio, dare pronta attuazione alle disposizioni che regolano i rapporti finanziari fra le istituzioni della Repubblica.

Il relatore D'ONOFRIO conferma il proprio voto contrario sull'emendamento 1.424, rilevando che la formulazione del primo comma dell'articolo 117 da esso proposta, sebbene dal punto di vista tecnico appaia più precisa, dovrebbe semmai sostituirsi, e non aggiungersi, al testo attualmente vigente.

L'emendamento 1.424 è, quindi, posto in votazione ed è respinto.

Il senatore TURRONI si rammarica per la decisione del presidente PASTORE di dichiarare inammissibili gli emendamenti 1.522 e 1.531, il cui esame avrebbe consentito di entrare nel merito della questione generale dei poteri attribuiti alle comunità locali.

Preannuncia, quindi, il voto favorevole sull'emendamento 1.422, sottolineando la necessità di definire attentamente le competenze relative all'attuazione, ai diversi livelli istituzionali, degli accordi internazionali in materia di tutela dell'ambiente, in omaggio a una corretta applicazione del principio di sussidiarietà.

Il senatore VITALI annuncia il voto favorevole della sua parte politica sull'emendamento 1.422, che riafferma il principio di sussidiarietà, che con la riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione ha già ricevuto un importante riconoscimento. Si tratta, a suo avviso, di un principio di straordinaria rilevanza, idoneo ad assicurare – ove si proceda rapidamente all'attuazione delle nuove disposizioni costituzionali vigenti – l'ampia autonomia politica che il disegno di legge in esame vorrebbe invece perseguire attraverso un'incongrua modifica costituzionale.

Il senatore PETRINI rileva la disomogeneità del lavoro che si sta svolgendo in Commissione, che non consente di valutare nel complesso il quadro costituzionale di riferimento. L'attuazione della riforma costituzionale viene all'attenzione della Commissione nel momento in cui il Governo ripropone, con il disegno di legge sulla devoluzione il modello di ripartizione delle competenze legislative del vecchio articolo 117. Le di-

chiarazioni del ministro Bossi circa un'imminente riforma dell'articolo 119 della Costituzione, poi, completano il quadro di una situazione a suo avviso confusa e incoerente, nella quale si procede senza un progetto e una strategia.

Nota, quindi, che la dilazione temporale dell'esame del disegno di legge costituzionale n. 1187 che l'opposizione sta determinando in realtà trova consenziente la maggioranza, che si sottrae alla responsabilità di una decisione politica. Sottolineata la rilevanza che la sua parte politica riconosce al principio di sussidiarietà, il cui fondamento risiede nell'articolo 114, primo comma, della Costituzione, preannuncia un voto favorevole sull'emendamento 1.422.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1187

Art. 1.

1.424

VITALI, BASSANINI, DENTAMARO, VILLONE, TURRONI, IOVENE

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Al comma primo dell'art. 117 della Costituzione dopo le parole: "dallo Stato" sono inserite le seguenti: "nel rispetto della competenza normativa degli organi dell'Unione Europea."».

1.422

VITALI, BASSANINI, DENTAMARO, VILLONE, TURRONI, IOVENE

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Al comma primo dell'art. 117 della Costituzione dopo la parola: "Stato" sono inserite le seguenti: "nel rispetto del principio di sussidiarietà"».

194ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
PASTORE

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Brancher.

La seduta inizia alle ore 20,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PASTORE informa che nella seduta di domani, convocata per le ore 14,30, avrà inizio l'esame dei disegni di legge nn. 1606 e 14 (riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori).

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(1187) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifiche dell'articolo 117 della Costituzione

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di oggi, proseguendo nella votazione degli emendamenti.

La senatrice DENTAMARO, replicando al senatore Turrone che, durante la seduta pomeridiana, aveva rilevato che nessun collega avesse eccepito sulla dichiarazione di inammissibilità degli emendamenti 1.522 e 1.531 pronunciata dal Presidente, ricorda di aver chiesto a suo tempo al presidente PASTORE di dare spiegazione dei motivi di analoga decisione. Avendone preso atto, non ha ritenuto di dover insistere per un diverso avviso.

Ritira, quindi, la propria firma dall'emendamento 1.422 osservando che il principio di sussidiarietà tra le istituzioni è già correttamente recepito all'articolo 118, primo comma della Costituzione, mentre all'ultimo comma del medesimo articolo si rinvia alla sussidiarietà tra le istituzioni e la società, un principio elaborato, in particolare, dalla dottrina sociale cattolica.

Una norma che vincolasse la potestà legislativa al principio di sussidiarietà introdurrebbe, a suo avviso, gravi elementi di equivoco, soprattutto per le conseguenze che ne deriverebbero per il rapporto con l'ordinamento dell'Unione europea. Peraltro, laddove l'emendamento 1.422 venisse approvato nella formulazione proposta risulterebbe il paradosso di una potestà legislativa statale vincolata al rispetto del principio di sussidiarietà ma non della Costituzione e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, mentre la legislazione regionale rimarrebbe svincolata dal rispetto del principio di sussidiarietà.

Il senatore VITALI, preso atto delle considerazioni della senatrice DENTAMARO, dichiara la disponibilità a riformulare l'emendamento in modo che le parole «nel rispetto del principio di sussidiarietà» siano inserite dopo la parola «Regioni».

Il relatore D'ONOFRIO richiama l'attenzione della Commissione sul diverso significato che può assumere il principio di sussidiarietà. Nell'ipotesi in cui sia osservato nell'esplicarsi dell'attività amministrativa, esso comporta che, premessa la generale competenza dei comuni, le funzioni amministrative vengono rimesse a livelli istituzionali superiori solo se e nella misura in cui i primi si trovano nell'impossibilità di farvi fronte. Nell'ipotesi in cui il principio di sussidiarietà sia riferito alla potestà normativa – come fu sancito a suo tempo dalla Repubblica federale di Germania, al fine di limitare la potestà normativa comunitaria – ne deriverebbero rilevanti conseguenze nel rapporto fra l'ordinamento interno e quello dell'Unione europea.

Ciò premesso osserva che mentre il vigente Titolo V della parte seconda della Costituzione muove dall'assunto che le Regioni detengono originariamente la potestà legislativa che solo per alcune materie è ricondotta al livello statale, l'idea propugnata in particolare dal Gruppo della Lega Padana è che alle Regioni sono devolute competenze su alcune materie proprio al fine di limitare la potestà normativa sovranazionale, secondo l'impostazione proposta a suo tempo dalla Germania.

Quanto, infine, alla sussidiarietà cosiddetta «orizzontale», secondo l'impostazione della dottrina sociale cattolica, essa riguarda invece il rapporto fra società e Stato e implica che lo Stato interviene a regolare solo quei rapporti che non possono essere lasciati alla autonomia delle persone e delle formazioni sociali. L'argomento, pur essendo stato ampiamente dibattuto, non ha ricevuto nella Costituzione una definizione puntuale.

L'emendamento 1.422 viene messo in votazione ed è respinto.

Intervenendo per dichiarare il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 1.423, il senatore VITALI ringrazia il relatore per i chiarimenti che fornisce durante l'esame per chiarire l'impianto complessivo della proposta del Governo.

Dal punto di vista strettamente tecnico anche il vincolo del rispetto dell'autonomia normativa degli enti locali e degli altri enti, proposto nell'emendamento, è suscettibile di obiezioni analoghe a quelle svolte precedentemente a proposito del principio di sussidiarietà. E' indubbio tuttavia, a suo avviso, che si debba provvedere a una salvaguardia dell'autonomia normativa dei diversi enti territoriali.

Come ha riconosciuto lo stesso relatore, la proposta di devoluzione appare coerente, piuttosto, alla ripartizione della potestà legislativa che ispirava l'originario articolo 117; una impostazione che caratterizza, fra gli altri, il sistema costituzionale britannico, difficilmente riconducibile al modello federalista. La proposta politica della Lega Padana discende dalla volontà di dare espressione a una sua parola d'ordine in una concezione coerente con il quadro costituzionale del 1948: per questo si ricorre a una autoattribuzione della potestà legislativa che prescinde da qualsiasi principio di unità sociale e politica della nazione.

Il senatore PETRINI ricorda che la concezione di una originaria potestà normativa delle regioni fu l'elemento caratterizzante del modello federalista elaborato a suo tempo dal professor Miglio. Una devoluzione in senso «ascendente», che consegua cioè alla remissione di competenze legislative al livello istituzionale superiore, ha, anche nell'ambito dell'ordinamento comunitario, un significato profondamente federalista. In questo senso appaiono fuori luogo, a suo parere, le dichiarazioni polemiche contro il cosiddetto super-Stato europeo, perché sono gli Stati nazionali, che attraverso un processo pienamente democratico, attribuiscono ambiti propri di potestà normativa agli organi dell'Unione.

La stessa questione delle materie che rientrano nella sfera della potestà concorrente può essere affrontata con aggiustamenti e modifiche solo nel quadro di una devoluzione di tipo ascendente. La devoluzione proposta con il disegno di legge in esame prospetta un processo esattamente inverso e in contraddizione con il principio federalista.

La senatrice DENTAMARO ritiene che l'eventuale approvazione del disegno di legge in esame potrebbe determinare effetti devastanti e addirittura sovversivi rispetto alla coesione politica e sociale del Paese, per cui è comprensibile che il dibattito si estenda a temi più generali, con una analisi anche filologica. Ricorda in proposito il libro «le rivoluzioni incrociate», in cui l'autore, l'onorevole Vertone Grimaldi, ha rappresentato il concetto di «federalismo» come un cavallo che ha disarcionato il cavaliere. E' vero, infatti, che da più parti si è abusato di questa parola – dimenticandone, fra l'altro, il significato etimologico – indulgendo in una sterile polemica circa la verità o falsità dei vari progetti federali.

Il realtà, a suo avviso, la versione e la misura del federalismo dipendono in sostanza dal modo in cui vengono ripartite le risorse, aspetto questo che, malgrado i molteplici appelli dell'opposizione, continua ad essere completamente ignorato dal Governo.

L'emendamento 1.423 è quindi posto in votazione, ed è respinto.

Il senatore VITALI ritira la firma dall'emendamento 1.373, che intende ricondurre alla competenza esclusiva dello Stato la materia, attualmente compresa nella sfera concorrente, del commercio con l'estero.

Invita il relatore a fornire spiegazioni circa l'ostilità che la maggioranza e il Governo riservano, in particolare, alla individuazione di un ambito in cui lo Stato e le Regioni concorrono alla regolazione legislativa, che al contrario rappresenta, a suo avviso, la migliore espressione del federalismo cooperativo come fu concepito in sede di Commissione Bicamerale. Peraltro, il vigente articolo 117 della Costituzione lascia alla competenza legislativa delle regioni materie di grande rilevanza, per cui non può ritenersi che la competenza concorrente sacrifichi la potestà legislativa delle Regioni. Se poi si ritiene che la collaborazione fra lo Stato e le Regioni debba realizzarsi direttamente a livello parlamentare, in una Camera delle Regioni, la sua parte politica è disponibile a conseguire tale risultato attraverso un completamento della riforma costituzionale.

Il senatore VILLONE annuncia un voto favorevole sull'emendamento 1.373, ritenendo inconcepibile una regolazione dei rapporti commerciali dello Stato con altri Paesi (nel nostro caso con i Paesi extracomunitari) non riservata alla competenza esclusiva dello Stato.

Ribadisce, tuttavia, le proprie riserve sulla impostazione, confermata con la riforma del Titolo V, di una ripartizione di competenze legislative attraverso una elencazione di materie, e la preferenza per uno schema definito attraverso poche regole generali, che consentirebbe di assicurare un'opportuna flessibilità e, dunque, una maggiore durata della norma costituzionale. E' questo il motivo per cui ritiene che l'attuale impostazione della parte seconda della Costituzione non reggerà a lungo.

Il senatore PETRINI esprime la propria incertezza di fronte alle approfondite considerazioni ora svolte dai senatori Vitali e Villone riguardo alle implicazioni positive o negative che derivano dalla individuazione di una sfera di competenza concorrente. Sarebbe auspicabile, a suo avviso, quanto meno come riflessione teorica, che si riconsiderassero complessivamente i principi di base nella ripartizione delle competenze legislative.

Il relatore D'ONOFRIO ricorda che il movimento della Lega Nord non aveva partecipato alla elaborazione del principio federalista al quale si era pervenuti in sede di Commissione Bicamerale, privilegiando il significato territoriale della riforma in senso federalista e richiamandosi poi all'esperienza della Scozia, che recentemente si è dotata di un proprio autonomo Parlamento. Tale impostazione viene oggi fatta propria dall'intera maggioranza e potrà estrinsecarsi ulteriormente, dopo l'approvazione del disegno di legge costituzionale sulla devoluzione, con una proposta di regionalizzazione delle funzioni della Corte costituzionale.

La sfera delle competenze concorrenti appare avulsa dalla concezione territoriale del federalismo per la quale, per esempio, non è importante la costituzione di una apposita Camera delle Regioni.

Osserva quindi che, a suo avviso, una volta individuate le istituzioni della Repubblica nell'articolo 114 della Costituzione, non ha più senso un ambito di competenze concorrenti. A tale proposito condivide con il senatore Villone la preferenza per una ripartizione che sia basata sull'individuazione di principi generali (i cosiddetti diritti di uguaglianza) e su alcune norme flessibili di chiusura. In tale quadro non avrebbe particolare significato distogliere la materia del commercio estero dalla sfera concorrente per ricondurla alla competenza esclusiva dello Stato, poiché esistono numerose ipotesi in cui, ferma la regolazione dei rapporti commerciali fra lo Stato e gli altri Paesi, che non può non essere riservata alla legislazione statale, si verificano esperienze di relazioni fra le Regioni e Stati stranieri, ad esempio per la promozione di prodotti tipici locali.

Ritiene in conclusione che si debba pervenire alla individuazione di un modello intermedio fra quello originariamente recepito nella Costituzione del 1948 e quello consacrato nella riforma del Titolo V in modo da determinare il necessario consenso fra le forze politiche.

L'emendamento 1.373 è messo in votazione ed è respinto.

Ai sensi dell'articolo 100, comma 8, del Regolamento, il Presidente dichiara inammissibile, perché privo di reale portata modificativa, l'emendamento 1.425.

Il senatore VITALI ritira la propria firma dall'emendamento 1.427.

Commentando le dichiarazioni da ultimo svolte dal Relatore, a proposito di un terzo modello di federalismo, domanda perché il Governo non abbia presentato una chiara proposta in quella direzione, semplicemente escludendo alcune materie (per esempio la tutela della salute e l'istruzione) dalla sfera concorrente, anziché devolvere alcune materie alla competenza legislativa esclusiva delle Regioni. Se la concorrenza legislativa fra lo Stato e le Regioni può produrre una serie di incertezze, ciò è vero anche di più nel caso di materie devolute alla competenza esclusiva di tante Regioni; semmai la devoluzione potrebbe attuarsi concretamente recuperando l'antica proposta del ministro Bossi, di costituire le cosiddette macroregioni, che tuttavia determinerebbe conseguenze devastanti per la coesione nazionale se applicata a un territorio economicamente e socialmente disomogeneo come quello italiano.

Esprime infine netto dissenso sull'ipotesi di una regionalizzazione della Corte costituzionale così come sulla eventuale creazione di Parlamenti locali.

Il senatore VILLONE sottolinea che a suo parere è del tutto indifferente la misura che occasionalmente si viene a determinare fra le diverse

competenze istituzionali all'interno di un sistema federale. Non solo, infatti, vi sono oscillazioni di potere negli ordinamenti tradizionalmente federali, ma quel modello risulta apprezzabile proprio perché consente un'ampia flessibilità e non perché determina in una certa misura i rapporti fra lo Stato e le istituzioni locali.

La questione del federalismo, a suo avviso, sarà incentrata nei prossimi anni intorno al principio dell'uguaglianza. La coesione nazionale, infatti, non è un valore astratto da tutelare, ma risponde all'esigenza che i cittadini della nazione si sentano uguali ovunque essi risiedano.

Occorre allora provvedere, piuttosto, a introdurre gli elementi che rappresentano un presidio per i diritti dei cittadini, indipendentemente dal livello istituzionale che deve garantirli.

La questione dell'uguaglianza pone, nel contempo, quella delle risorse. A tale proposito, manifesta la sua netta opposizione alla scelta, compiuta dal legislatore costituente nell'articolo 119, di riferire al territorio la compartecipazione al gettito dei tributi erariali, mentre sarebbe stato preferibile, a suo giudizio, adottare il criterio recepito dalla Costituzione statunitense, di un tributo federale inteso come quello che ciascun cittadino paga allo Stato federale ovunque egli risieda.

Richiama poi l'esperienza della giustizia costituzionale di Stati federali come gli Stati Uniti, l'Australia e il Canada, dove non è necessario provvedere ad una compensazione o bilanciamento delle istanze, dal momento che non vi è dubbio sulle competenze riservate allo Stato federale. Manifesta, in proposito, il suo dissenso circa l'ipotesi di regionalizzazione della Corte costituzionale, proprio perché essa deve presiedere alla tutela dei diritti comuni a tutti i cittadini, e perciò per definizione «federali».

Ricorda, infine, la regola che presiede alla disciplina della concorrenza legislativa secondo la Costituzione della Repubblica federale di Germania, a norma della quale la competenza legislativa dei Länder si espande fino al momento e nella misura in cui lo Stato federale non esercita la propria potestà.

Conclude auspicando la ricerca e l'individuazione di una organica logica nel meccanismo di ripartizione delle competenze legislative, anche con le necessarie correzioni del testo vigente, al fine di assicurare una più efficace razionalità della norma costituzionale.

L'emendamento 1.427 è posto in votazione ed è respinto.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 22,45.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1187

Art. 1.

1.522

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 116, primo comma, dopo la parola: "Sudtirolo" inserire le seguenti: "l'Emilia Romagna"».

1.531

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. All'articolo 116, secondo comma, aggiungere il seguente periodo: "La regione Emilia Romagna, nei quali ricadono, rispettivamente, le province di Piacenza, Parma, Modena, Reggio Emilia, Ferrara, la parte della provincia di Bologna fino al Torrente Sillaro e le province di Forlì-Cesena, Rimini e la restante parte della provincia di Bologna"».

1.422

VITALI, BASSANINI, DENTAMARO, VILLONE, TURRONI, IOVENE

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Al comma primo dell'art. 117 della Costituzione dopo la parola: "Stato" sono inserite le seguenti: "nel rispetto del principio di sussidiarietà"».

1.423

BASSANINI, VITALI, DENTAMARO, VILLONE, TURRONI, IOVENE

Al comma 1 premettere il seguente:

«Al comma primo dell'art. 117 della Costituzione dopo la parola: "Stato" sono inserite le seguenti: "nel rispetto dell'autonomia normativa degli enti territoriali e degli altri enti,"».

1.373

VITALI, VILLONE, IOVENE, DENTAMARO, BATTISTI, TURRONI

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Al secondo comma, lettera a) dell'articolo 117 della Costituzione, sono aggiunte in fine le parole: "commercio con l'estero;"».

Conseguentemente al terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione sopprimere le parole «commercio con l'estero».

1.425

BASSANINI, VITALI, DENTAMARO, VILLONE, TURRONI, IOVENE

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Al secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, alla lettera e), in fine, sono aggiunte le seguenti parole: "e contabilità dello Stato;"».

1.427

VITALI, ACCIARINI, BASSANINI, DENTAMARO, VILLONE, TURRONI, IOVENE

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Al secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, alla lettera n), sono aggiunte le seguenti parole: "nonchè l'ordinamento generale dell'istruzione e ordinamento universitario, ordini, gradi e titoli di studio;"».

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MARTEDÌ 1° OTTOBRE 2002

69^a Seduta

Presidenza del Presidente

PROVERA

Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento Ventucci.

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE REFERENTE

(1375) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica tra la Repubblica italiana ed il Regno del Marocco, fatto a Rabat il 28 luglio 1998*

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 25 settembre scorso, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – si erano svolte la discussione generale e le repliche del relatore e del rappresentante del Governo.

Non essendo più il senatore Frau membro della Commissione, assume le funzioni di relatore lo stesso presidente Provera.

Il presidente relatore PROVERA dà quindi conto dei pareri pervenuti sul provvedimento in esame.

Dopo che è stata verificata la presenza del numero legale, la Commissione conferisce mandato al Presidente relatore di riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo.

(1462) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Camerun per la promozione e la protezione reciproca degli investimenti, con Protocollo, fatto a Yaoundè il 29 giugno 1999

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 25 settembre scorso, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – si erano svolte la discussione generale e le repliche del relatore e del rappresentante del Governo.

Non essendo più il senatore Frau membro della Commissione, assume le funzioni di relatore lo stesso presidente Provera.

Il presidente relatore PROVERA dà quindi conto dei pareri pervenuti sul provvedimento in esame.

Si passa alla votazione finale.

Il senatore MARTONE interviene in sede di dichiarazione di voto, sollecitando il Governo a seguire con attenzione due questioni attinenti alla realtà economica del Camerun. Egli fa innanzi tutto riferimento alle problematiche connesse all'estrazione del petrolio in Ciad e al suo trasporto attraverso il territorio del Camerun, rilevando come la stessa Banca mondiale abbia riscontrato il mancato rispetto di alcune condizioni che erano state poste per la concessione dei prestiti e che concernevano la sostenibilità ambientale delle attività in oggetto. Ricorda peraltro che il Governo italiano aveva in passato rifiutato la concessione di aiuti proprio in considerazione delle insufficienti garanzie offerte al riguardo.

Il senatore sottolinea inoltre che il Camerun ha denunciato la violazione, da parte di imprese italiane impegnate nell'estrazione del legname tropicale, della normativa interna concernente la tutela ambientale. Sollecita pertanto l'introduzione di una disciplina più efficace, che assicuri un adeguato meccanismo di controlli su questo tipo di attività. Del resto, la stessa Unione europea – a seguito del Vertice di Johannesburg sullo sviluppo sostenibile – ha recentemente rilanciato una iniziativa volta a contrastare il commercio illegale di legname. Egli auspica pertanto che il sostegno alle imprese operanti nel settore dell'estrazione del legname tropicale venga in futuro concesso a condizione che esse ricorrano a metodologie sostenibili dal punto di vista ambientale nell'espletamento della loro attività.

L'oratore preannuncia infine la presentazione di un ordine del giorno in occasione dell'esame del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

Il sottosegretario VENTUCCI interviene per precisare che il Camerun è un Paese molto attivo dal punto di vista della regolamentazione interna delle attività economiche nell'ottica della sostenibilità dello sviluppo. Dichiarà peraltro di apprezzare le osservazioni del senatore Martone soprattutto in merito ai rilievi avanzati dalla Banca mondiale.

Dopo che è stata verificata la presenza del numero legale, la Commissione conferisce mandato al Presidente relatore di riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo.

(1527) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo italiano ed il Governo macedone, con allegato, fatto a Roma il 21 maggio 1999, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame)

Riferisce alla Commissione il presidente PROVERA, il quale pone in evidenza che l'Accordo di cui si chiede la ratifica con il provvedimento all'esame della Commissione è funzionale all'obiettivo di aiutare gli Stati sorti dalla dissoluzione della Jugoslavia ad assumere il controllo delle proprie frontiere. Esso consente peraltro all'Italia di esercitare un ruolo attivo nell'ambito di una parte del territorio dei Balcani, che costituiscono un crocevia di numerosi traffici illeciti. Del resto, uno dei pilastri portanti delle economie prosperate sui conflitti balcanici è notoriamente il contrabbando e l'Accordo all'esame del Parlamento mira quindi a renderlo più difficile. L'ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, o FYROM, d'altra parte, è uno degli Stati più problematici sotto questo punto di vista, anche a causa dei recenti scontri verificatesi tra i rappresentanti locali per l'UCK ed il Governo di Skopije.

Il Presidente relatore illustra quindi il contenuto degli articoli del disegno di legge di ratifica e dell'Accordo internazionale in oggetto, rilevando peraltro che tale Atto è stato stipulato nel 1999 e che pertanto l'attuale Governo si sta facendo carico di assicurare la continuità della politica estera italiana in questo ambito. Si registra del resto un vasto consenso intorno all'opportunità di approvare sollecitamente il provvedimento, che tende a corrispondere ad esigenze fortemente avvertite.

Si apre la discussione generale.

Prende la parola il senatore BUDIN, il quale rimarca come una parte del territorio dei Balcani rappresenti un'importante base logistica del contrabbando internazionale, fenomeno che, oltre che illecito e dannoso in sé, ha anche rappresentato una seria causa di attrito tra i Paesi dell'area, contribuendo così allo scoppio dei recenti conflitti bellici. Egli ritiene quindi che l'Accordo in esame sia un utile strumento per fronteggiare il contrabbando in un Paese nel quale si sono da poco svolte le elezioni politiche, che hanno testimoniato il miglioramento dei rapporti tra le diverse componenti etniche e quindi i passi avanti compiuti dalla ex Repubblica jugoslava di Macedonia sulla strada della democrazia e dell'ordine interno. Auspica pertanto che la migliorata situazione politica ingeneri effetti positivi anche sul fenomeno del contrabbando.

Rileva tuttavia che, sebbene la presenza militare italiana nell'area contribuisca a mantenere alto il prestigio del Paese, si è manifestata negli

ultimi tempi un'attenzione politica meno costante da parte del Governo nei confronti dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia.

Si chiude la discussione generale.

Avendo il Presidente relatore rinunciato ad intervenire, il sottosegretario VENTUCCI ha la parola in sede di replica e dichiara di concordare con la relazione introduttiva dello stesso presidente Provera, nonché con le osservazioni svolte dal senatore Budin. Esprime inoltre l'auspicio che la lotta al contrabbando, che si svolge in condizioni assai difficili, possa conseguire effettivamente dei risultati positivi a seguito dell'approvazione del provvedimento in esame.

Precisa infine che il Governo intende assicurare continuità alla politica estera italiana, come peraltro dimostra l'accelerazione impressa nella presentazione dei disegni di legge di ratifica dei trattati internazionali conclusi nel corso della precedente legislatura.

Il presidente relatore PROVERA sottolinea che la Commissione affari esteri del Senato ha già licenziato quasi tutti i provvedimenti ad essa assegnati.

Dopo che è stata verificata la presenza del numero legale, la Commissione conferisce mandato al Presidente relatore di riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo.

AFFARE ASSEGNATO

Questione del Sahara occidentale

(Esame ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento e approvazione di risoluzioni)

Il presidente PROVERA riferisce alla Commissione sulla situazione del Sahara occidentale, sottolineando come l'individuazione di una soluzione equa e definitiva per la questione *saharawi* sia ancora una prospettiva lontana e come anzi alcuni elementi sembrano destinati a complicarla ulteriormente. Egli si riferisce in particolare alla recrudescenza del terrorismo in Algeria e alla recente crisi tra Rabat e Madrid per l'isolotto di Pereijl, che lascia intravedere il rischio del rafforzamento dell'ala nazionalista all'interno dell'Esecutivo marocchino.

Dopo essersi soffermato sulla risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite n.1429 adottata lo scorso 30 luglio, che estende il mandato della *United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara* (MINURSO) fino al 31 gennaio 2003 e rilancia l'impegno in favore di una soluzione politica in direzione dell'autodeterminazione, il Presidente relatore ribadisce come vi sia un indubbio interesse dell'Italia a promuovere una ripresa degli sforzi negoziali.

Da ultimo, preannuncia che il prossimo 31 ottobre l'Ufficio di presidenza della Commissione allargato ai rappresentanti dei Gruppi incontrerà il presidente Abdelaziz, Segretario generale del POLISARIO.

Si apre la discussione generale.

Interviene il senatore FORLANI, che illustra anche la seguente proposta di risoluzione n. 1:

FORLANI

«La 3ª Commissione permanente del Senato della Repubblica,

richiamando le precedenti risoluzioni parlamentari, ed in particolare la n. 7-00791 del 9 marzo 2000 e la n. 8-00018 dell'11 giugno 2002: visti gli ultimi avvenimenti relativi al processo di autodeterminazione del Sahara occidentale;

considerate le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite n. 1292 del 29 febbraio 2000, n. 1359 del 29 giugno 2001 e n. 1394 del 27 febbraio 2002;

giudicando positivamente gli sforzi sostenuti dalla MINURSO o più in generale dalle Nazioni Unite per garantire il processo di pace e per identificare i votanti ammessi al *referendum*;

impegna il Governo:

a richiedere e sostenere ogni sforzo ed iniziativa delle Nazioni Unite al fine di giungere allo svolgimento del referendum sull'autodeterminazione o comunque ad una soluzione equa che sia condivisa dalle Parti e rispettosa del diritto internazionale;

ad aumentare gli aiuti umanitari destinati ai profughi saharawi, in particolare in materia di sanità, alimentazione ed istruzione;

a richiedere a Marocco e Polisario il rilascio, da ambo le Parti, dei prigionieri di guerra, come previsto dal piano di pace delle Nazioni Unite ed a sostenere ogni iniziativa assunta a questo fine».

Egli rileva preliminarmente che la Commissione ha costantemente mostrato il proprio vivo interesse per le problematiche del Sahara occidentale e ha acquisito utili elementi di riflessione ascoltando direttamente le opinioni delle parti coinvolte. Ripercorre quindi brevemente le ultime fasi dei negoziati, che hanno fatto registrare il sostanziale fallimento della ipotesi prefigurata nell'Accordo-quadro elaborato dall'inviato speciale del Segretario generale dell'ONU, James Baker, respinta dal Polisario in quanto, accanto ad un'autonomia speciale per il territorio del Sahara occidentale, prevedeva anche un sistema elettorale ritenuto inaccettabile dallo stesso Polisario, dal momento che avrebbe comportato la concessione del diritto di voto anche ai residenti di data recente.

Sottolinea inoltre che la risoluzione n. 1429 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, prendendo le distanze dall'ipotesi dell'autono-

mia, ribadisce invece il principio di autodeterminazione, invitando a tenere conto dell'orientamento espresso dalle Parti nella individuazione di una soluzione politica della questione.

Precisa infine che la propria proposta di risoluzione si distingue da quella approvata dalla Commissione affari esteri della Camera lo scorso 11 giugno, poiché egli non ritiene che l'unica soluzione volta a garantire la stabilità del Maghreb sia rappresentata dall'applicazione integrale del piano di pace delle Nazioni Unite, né che spetti al Governo italiano il compito di vigilare sul rispetto dei diritti umani nel Sahara occidentale. Ha inteso invece specificare, nella propria proposta di risoluzione, che il *referendum* deve consentire un pronunciamento in merito all'autodeterminazione e che la soluzione politica condivisa dalle Parti deve essere equa.

Ha quindi la parola la senatrice DE ZULUETA, la quale illustra la seguente proposta di risoluzione n. 2:

DE ZULUETA, BONFIETTI, IOVENE, MARTONE, BUDIN, OCCHETTO, BOCO, TOIA, SOLIANI, SODANO, FALOMI, ACCIARINI, PIATTI

«La 3ª Commissione permanente del Senato della Repubblica,

visti gli ultimi avvenimenti relativi al processo di autodeterminazione del Sahara Occidentale;

considerate le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite n. 1292 del 29 febbraio 2000, n. 1359 del 29 giugno 2001 e n. 1394 del 27 febbraio 2002;

ritenendo che l'applicazione del piano di pace delle Nazioni Unite sia l'unica soluzione capace di garantire la stabilità di tutto il Magreb;

giudicando positivamente gli sforzi sostenuti dalla MINURSO o più in generale dalle Nazioni Unite per garantire il processo di pace e per identificare i votanti ammessi al *referendum*,

impegna il Governo:

a richiedere e sostenere ogni sforzo ed iniziativa delle Nazioni Unite al fine di giungere allo svolgimento del referendum e comunque ad una soluzione che sia condivisa dalle Parti e rispettosa del diritto internazionale;

a vigilare nelle sedi competenti sul rispetto dei diritti umani nei territori contesi del Sahara Occidentale;

ad aumentare gli aiuti umanitari destinati ai profughi saharawi, in particolare in materia di sanità, alimentazione ed istruzione;

a richiedere alle parti ed a sostenere ogni iniziativa tesa ad ottenere il rilascio, da ambo le parti, dei prigionieri di guerra, come previsto dal piano di pace delle Nazioni Unite».

Nel puntualizzare che il testo ora proposto riproduce la risoluzione approvata dalla Commissione affari esteri dell'altro ramo del Parlamento lo scorso 11 giugno, la senatrice osserva che non sono eccessive le di-

stanze dalla formulazione predisposta dal senatore Forlani. Sottolinea tuttavia il diverso significato che l'uso della congiunzione «o» in luogo di «e» conferisce al primo capoverso del dispositivo, atteso che il *referendum* sull'autodeterminazione non rappresenterebbe più un passaggio ineludibile.

Il senatore MARTONE, nell'associarsi alle osservazioni testé svolte dalla senatrice de Zulueta, dichiara di preferire la formulazione contenuta nella proposta di risoluzione n. 2, che considera altre eventuali soluzioni della questione *saharawi* aggiuntive e non alternative rispetto al *referendum*.

Chiusa la discussione generale e rinunciando il Presidente relatore a intervenire, ha la parola in sede di replica il sottosegretario VENTUCCI, il quale ritiene entrambe le proposte di risoluzione accettabili, pur invitando i proponenti ad accogliere alcune modifiche. Al riguardo, egli chiede che nel preambolo si faccia espresso riferimento anche alla Risoluzione n. 1429 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 30 luglio 2002. Ritiene inoltre opportuno sostituire l'ultimo capoverso del dispositivo di entrambe le proposte di risoluzione con il seguente testo: «a richiedere a Marocco e Polisario il rilascio da ambo le Parti dei prigionieri di guerra, come previsto dal piano di pace delle Nazioni Unite ed a sostenere ogni iniziativa assunta o in via di assunzione a questo fine, nonché a sollecitare le Parti a continuare a cooperare con il Comitato internazionale della Croce Rossa per risolvere il problema delle persone disperse dall'inizio del conflitto.»

Quanto alla questione degli aiuti umanitari, il rappresentante del Governo rende note le iniziative in corso o già portate a compimento, volte a fornire aiuti alimentari e a migliorare le condizioni sanitarie della popolazione *saharawi*, precisando quali progetti si avvalgono anche dell'attività delle organizzazioni non governative italiane. Il Ministero inoltre, tramite la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, ha reso disponibili borse di studio a giovani diplomati *saharawi* per corsi di laurea presso università italiane.

Si passa alla votazione.

Il senatore MANZELLA, riguardo al primo capoverso del dispositivo, ritiene preferibile la proposta di risoluzione n. 1, dal momento che imporre pregiudizialmente la strada del referendum potrebbe rappresentare un ostacolo per l'azione diplomatica delle Nazioni Unite. Del resto, dal momento che la citata risoluzione n. 1429 esplicita che qualsiasi soluzione deve essere condivisa dalle Parti, laddove non vi sia tale condivisione rimarrebbe pienamente valida l'ipotesi del *referendum*.

Il senatore PIANETTA propone di modificare il secondo capoverso del dispositivo, nel senso di non limitare la vigilanza sul rispetto dei diritti umani ai soli territori contesi del Sahara occidentale.

La senatrice DE ZULUETA dichiara di accogliere le sole integrazioni suggerite dal sottosegretario Ventucci, relative al richiamo della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite n. 1429 e alla nuova formulazione dell'ultimo capoverso del dispositivo.

Anche il senatore FORLANI accetta di modificare la proposta di risoluzione n. 1 nel senso indicato dal Sottosegretario.

Dopo che è stata verificata la presenza del numero legale, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione approva, con separate votazioni, le proposte di Risoluzione nn. 1 e 2, come modificate dai rispettivi proponenti.

La seduta termina alle ore 16,30.

BILANCIO (5^a)

MARTEDÌ 1° OTTOBRE 2002

178^a Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE CONSULTIVA

(1149) Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte favorevole, in parte favorevole condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario ai sensi della medesima norma costituzionale)

Il senatore CURTO, in sostituzione del relatore Nocco, fa presente che si tratta di ulteriori emendamenti al testo, proposto dalla Commissione di merito, per il disegno di legge, collegato alla legge finanziaria per il 2002, per favorire l'iniziativa privata e la concorrenza, approvato dalla Camera dei deputati. Per quanto di competenza, segnala la lettera i), capoverso 4 dell'emendamento 28.500 al fine di valutare l'opportunità di introdurre una clausola di invarianza degli oneri, ovvero di acquisire conferma che le attività indicate nell'emendamento in questione non sono suscettibili di comportare maggiori oneri. Segnala, infine, l'emendamento 28.500/2 che sembra comportare maggiori oneri senza indicare la corrispondente copertura finanziaria. Rileva che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO concorda con il relatore sull'opportunità di introdurre una clausola di invarianza degli oneri nell'emendamento 28.500. Esprime, altresì, avviso contrario sull'emendamento 28.500/2.

Su proposta del RELATORE, la Commissione esprime, quindi, parere di nulla osta, ad eccezione dell'emendamento 28.500/2 per il quale il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e dell'emendamento 28.500, per il quale il parere è di nulla osta a condizione, ai sensi della medesima norma costituzionale, che venga inserito, in fine, il seguente periodo: «Dall'attuazione delle deleghe di cui ai commi 3 e 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA COMMISSIONE

Il presidente AZZOLLINI comunica che, ove assegnato in tempo utile, l'ordine del giorno delle sedute, già convocate per domani e per giovedì, è integrato con l'esame, ai sensi dell'articolo 125-*bis* del Regolamento, della Nota di aggiornamento al Documento di programmazione economico-finanziaria 2003-2006.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore MARINO chiede di audire il Vice Ministro dell'economia e delle finanze, onorevole Micciché, per poter acquisire elementi informativi in merito alle misure che si intendono adottare per lo sviluppo del Mezzogiorno.

Il presidente AZZOLLINI, replicando al senatore Marino, fa presente che la discussione sulla Nota di aggiornamento al Documento di programmazione economico-finanziaria potrà essere la sede più idonea per acquisire tali informazioni.

La seduta termina alle ore 15,30.

ISTRUZIONE (7^a)

MARTEDÌ 1° OTTOBRE 2002

128^a Seduta

Presidenza del Presidente

ASCIUTTI

Intervengono il Vice ministro per l'istruzione, l'università e la ricerca Possa e i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Brancher, per l'istruzione, l'università e la ricerca Caldoro e per i beni e le attività culturali Bono.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(933) MANZIONE ed altri. – *Corresponsione di borse di studio agli specializzandi medici ammessi alle scuole negli anni dal 1983 al 1991*

(1154) CONSOLO. – *Conferimento di una borsa di studio ai medici specializzati negli anni 1983-1991*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 10 luglio scorso.

Preso atto che nessun altro chiede di intervenire, il presidente ASCIUTTI dichiara chiusa la discussione generale. Coglie peraltro l'occasione per richiamare l'attenzione del Governo sull'esigenza di affrontare seriamente la questione, tanto più in considerazione dei costi assai maggiori che il Governo si troverebbe a dover sostenere per via giudiziaria qualora non si addivenisse a una definizione legislativa della vicenda. Le categorie interessate mostrano infatti un'ampia disponibilità ad accettare modalità di riscossione di quanto maturato assai convenienti per l'E-rario. Auspica pertanto un fattivo interessamento del Governo a rinvenire le risorse necessarie, anche nell'ambito della prossima manovra finanziaria.

Dopo un breve intervento del senatore TESSITORE (il quale sottolinea come il disegno di legge n. 933 preveda un rimborso a titolo forfet-

tario, senza il pagamento di interessi legali e di rivalutazione monetaria, e rappresenti pertanto una soluzione assai più vantaggiosa per le casse dello Stato rispetto al soccombere ad una interminabile serie di ricorsi), agli intervenuti nel dibattito replica il relatore BEVILACQUA, il quale registra con soddisfazione la convergenza fra maggioranza ed opposizione ai fini di una positiva conclusione della vicenda. Propone poi di assumere quale testo base il disegno di legge n. 933, che prevede un onere finanziario inferiore rispetto al disegno di legge n. 1154, ferma restando evidentemente la possibilità di integrarlo attraverso opportuni emendamenti. Sollecita tuttavia il Governo a fare chiarezza sull'entità delle risorse disponibili onde poter responsabilmente assumere decisioni conseguenti.

Il sottosegretario CALDORO manifesta le perplessità del Governo sul provvedimento in esame, tanto più che allo stato esso risulta del tutto privo di copertura finanziaria. Ritiene poi indispensabile procedere con chiarezza alla definizione della platea dei destinatari, che si aggira intorno ai 70.000, risolvendo alcune questioni ancora aperte: da un lato la fattispecie di coloro che hanno frequentato i corsi di specializzazione a tempo parziale e che la direttiva comunitaria prendeva in considerazione quale ipotesi-limite; dall'altro, la fattispecie di coloro che hanno percepito altre borse di studio durante la frequenza dei corsi di specializzazione.

Dopo che il presidente ASCIUTTI ha rinnovato l'invito al Governo ad un'attenta considerazione del problema, soprattutto in connessione ai maggiori oneri che dovrebbe sostenere nel caso in cui la vicenda dovesse risolversi solo per via giurisdizionale, il senatore MONTICONE propone di fissare comunque fin d'ora un termine per la presentazione di emendamenti.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene quindi di fissare a martedì 15 ottobre, alle ore 18, il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge n. 933, assunto quale testo base.

La senatrice ACCIARINI rivolge a sua volta un pressante invito al Governo a rinvenire davvero le risorse necessarie alla copertura del provvedimento. Il decreto-legge n. 194, attualmente all'esame del Parlamento, disponendo che le leggi di spesa abbiano effetto solo nei limiti degli stanziamenti di bilancio, suscita infatti fondate preoccupazioni in ordine a provvedimenti, quale quello in esame, volti al riconoscimento di diritti che, in quanto tali, dovrebbero essere uguali per tutti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1187) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifiche dell'articolo 117 della Costituzione

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di giovedì 26 settembre scorso, nel corso della quale – ricorda il presidente ASCIUTTI – il relatore Compagna aveva illustrato una proposta di parere favorevole con osservazioni.

Per dichiarazione di voto interviene la senatrice ACCIARINI, la quale deplora anzitutto che il relatore non abbia fatto conseguire alle proprie osservazioni critiche delle vere e proprie condizioni anziché delle mere osservazioni.

Esprime poi una valutazione assolutamente negativa sul disegno di legge n. 1187 che, a suo giudizio, non si inserisce correttamente nell'alveo del nuovo Titolo V della Costituzione dando luogo ad un contrasto interno imbarazzante, oltre che nel merito, anche da un mero punto di vista di tecnica legislativa.

Già la dizione secondo cui le ragioni «attivano» la competenza legislativa esclusiva nelle materie indicate appare del tutto incoerente con l'attribuzione di competenze recata dall'attuale articolo 117 della Costituzione. L'elencazione delle materie interferisce inoltre con quelle già attribuite dall'articolo 117, oltretutto con competenze differenziate.

Stupisce dunque, prosegue l'oratrice, che – per raccogliere le pressioni di una componente della compagine di Governo – la Casa delle libertà abbia accettato un intervento così dirompente sulla riforma costituzionale approvata nella precedente legislatura, che rappresentava invece un deciso passo avanti nella direzione del federalismo.

Quanto poi in particolare all'ordinamento scolastico, ella osserva che il combinato disposto della riforma Moratti, del disegno di legge in titolo e delle norme contenute nella manovra finanziaria rappresenta un quadro di grande confusione istituzionale che confligge pesantemente con l'autonomia scolastica, elevata a rango costituzionale dal nuovo Titolo V.

Il disegno di legge n. 1187, riaccentrando a livello regionale competenze precedentemente rimesse all'autonomia scolastica, costituisce del resto un arretramento, su cui giustamente si sono registrati i pareri critici dell'ANCI, dell'UPI, dell'UNCEM, nonché di numerose regioni. L'individuazione da parte delle regioni di una parte dei programmi di loro specifico interesse, oltre ad essere altamente discutibile da un punto di vista sostanziale comportando la destrutturazione della scuola italiana, si pone infatti in contraddizione da un lato con la riforma scolastica, che prevede fra l'altro la definizione degli orari a livello nazionale, e dall'altro con le norme sull'autonomia scolastica, che riservano una quota di programmi

alle singole istituzioni scolastiche, in coerenza con la possibilità di una diversa articolazione territoriale anche nell'ambito della stessa regione.

Annuncia pertanto il convinto voto contrario del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo sullo schema di parere favorevole con osservazioni del relatore, ribadendo le ragioni sottese allo schema di parere contrario presentato insieme ad altri senatori dell'opposizione ed illustrato nella seduta pomeridiana del 2 luglio scorso.

Il senatore VALDITARA dichiara invece il proprio voto favorevole alla proposta del relatore. Nega del resto che il disegno di legge n. 1187 rechi un riaccentramento di funzioni, atteso che la gestione degli istituti scolastici non è certo rimessa ad una inesistente competenza normativa delle scuole, bensì spetta a livello locale.

Quanto poi alla quota dei programmi attribuita all'autonomia scolastica, rileva che essa si basa su una normativa di livello nazionale. Il disegno di legge in esame demanda invece tale competenza a livello regionale, facendo tuttavia assolutamente salva l'autonomia delle singole scuole.

Anche il senatore FAVARO dichiara il voto favorevole sullo schema di parere del relatore.

Il senatore D'ANDREA dichiara invece il voto contrario del Gruppo Margherita - DL - L'Ulivo, per motivi tanto di metodo quanto di merito.

Quanto al metodo, rileva una contraddizione fra il disegno di legge in titolo e le dichiarazioni che il ministro La Loggia ebbe a rendere alla Commissione in sede di audizione nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui nuovi modelli organizzativi per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali, laddove egli aveva indicato un percorso assai più idoneo ad evitare lacerazioni dell'ordinamento.

Quanto al merito, osserva che il provvedimento incide sui diritti di cittadinanza, su cui più volte è intervenuta la Corte Costituzionale a tutela della prestazione uniforme del servizio su tutto il territorio nazionale. Il disegno di legge n. 1187 riaccende ed aggrava invece alcuni rischi di destrutturazione che il nuovo Titolo V aveva accuratamente neutralizzato. Né vale a rassicurare gli animi l'interpretazione minimalista di alcuni esponenti di maggioranza, fra cui da ultimo il senatore Valditara, che risulta invece contraddetta dai più autorevoli studiosi e dallo stesso dossier del Servizio Studi del Senato: la materia dell'organizzazione scolastica non può infatti intendersi se non strettamente connessa all'autonomia, che è tale solo se investe anche i profili di organizzazione. Proprio in quest'ottica, il nuovo Titolo V aveva infatti costituzionalizzato il riferimento all'autonomia scolastica, segnando una rilevante conquista nel processo di autonomia.

I pareri critici delle autonomie locali testimoniano del resto lo smarrimento della comunità civile a fronte di un processo che appare più in

sintonia con esigenze propagandistiche che con un serio intento riformatore.

Pur riconoscendo al relatore un fattivo impegno quanto meno ai fini della segnalazione del danno, conferma quindi il convinto parere contrario del Gruppo Margherita – DL – L'Ulivo sul suo schema di parere.

Posto quindi ai voti, lo schema di parere favorevole con osservazioni del relatore Compagna viene accolto, con conseguente preclusione dello schema di parere contrario presentato dalla senatrice Acciarini e da altri senatori.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina di un componente del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per il dramma antico (n. 50)

(Parere al Ministro per i beni e le attività culturali. Esame. Parere favorevole)

Riferisce alla Commissione il relatore SUDANO, il quale ricorda come poco prima della sospensione estiva il Parlamento era stato chiamato ad esprimersi sulla nomina del presidente dell'Istituto e di un membro del consiglio di amministrazione. Resta ora da nominare il consigliere designato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca che, nella proposta del Governo, è la professoressa Eva Cantarella, di cui egli illustra brevemente il *curriculum*.

Si passa alla votazione a scrutinio segreto, cui partecipano i senatori ACCIARINI, ASCIUTTI, BIANCONI, COMPAGNA, CORRADO (in sostituzione del senatore Brignone), D'ANDREA, DELOGU, DE RIGO (in sostituzione del senatore Barelli), FAVARO, GABURRO, GUBETTI, MONTICONE, PAGANO, SUDANO, TESSITORE e VALDITARA.

La proposta di esprimere parere favorevole sulla nomina della professoressa Eva Cantarella è approvata, risultando 15 voti favorevoli e 1 astenuto.

Schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2002 (n. 130)

(Parere al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il relatore GABURRO, il quale ricorda anzitutto che, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 204 del 1998, dal 1° gennaio 1999 gli stanziamenti destinati agli enti di ricerca sono determinati con un'unica autorizzazione di spesa e affluiscono al Fondo ordinario degli enti e le istituzioni finanziati dal Ministero. La norma prevede inoltre che il riparto sia effettuato sulla base di programmi pluriennali di attività.

Al fine di verificare la coerenza dei predetti piani con i dati richiesti, il Ministero ha pertanto auditato i presidenti dei principali enti e destinatari dell'intervento finanziario in un clima di costruttivo confronto.

Una delle principali problematiche emerse è stata la programmazione triennale del fabbisogno del personale, anche in considerazione del divieto imposto anche agli enti di ricerca dalla legge finanziaria 2002 di assumere personale a tempo indeterminato. Al riguardo, si è pertanto tenuta una conferenza di servizi fra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero dell'economia e il Dipartimento della funzione pubblica, da cui è scaturita la scelta di procedere solo ad assunzioni a tempo determinato, e comunque nei limiti percentuali stabiliti dalla normativa vigente. Sono state tuttavia rilevate alcune situazioni di disparità di trattamento, atteso che taluni enti (come l'INFM) possono assumere personale a tempo determinato senza limiti percentuali. Auspica pertanto che, in occasione della delega conferita al Governo per il riordino degli enti di ricerca, si proceda ad una revisione generale di tali profili in un'ottica di uniformità.

Passando al dettaglio dello schema di riparto, il relatore osserva poi che esso riguarda una disponibilità complessiva di 1,755 miliardi di euro, con un incremento in termini assoluti di 307 milioni di euro. Si tratta tuttavia di un incremento prevalentemente formale, dovuto soprattutto alla confluenza nel Fondo delle somme destinate all'INFN e all'INFM, i cui importi gravavano precedentemente su altri capitoli di spesa. L'incremento effettivo, in termini assoluti, ammonta quindi soltanto a 7,7 milioni di euro.

Il relatore registra poi che nel 2001 sono state concesse assegnazioni straordinarie all'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna (INRM) e all'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) che tuttavia, proprio perché di carattere straordinario, non sono state calcolate tra le assegnazioni consolidate di partenza per l'elaborazione dello schema di riparto per il 2002.

Dall'esame dei piani presentati, risulta peraltro che la sommatoria delle richieste eccede le risorse disponibili. Risulta quindi del tutto evidente l'inadeguatezza delle risorse finanziarie a disposizione, che non permette di realizzare una concreta ipotesi programmatica di sviluppo pluriennale nel settore della ricerca scientifica pubblica. Si impone pertanto un significativo intervento non solo sull'entità delle risorse disponibili, ma anche in termini di razionalizzazione e riorganizzazione del sistema.

Il relatore sottolinea altresì le difficoltà conseguenti al fatto che gli stanziamenti del Fondo ordinario sono previsti nella tabella C della legge finanziaria e quindi soggetti a rimodulazione annuale. Auspica pertanto che nella prossima legge finanziaria le disponibilità del Fondo siano riallocate in tabella D, così da consentirne l'impegno per tutto il triennio e realizzare una programmazione mirata.

Conclude osservando che la ristrettezza delle risorse disponibili non ha consentito nuovi interventi finanziari e che il piano di riparto è stato pertanto predisposto in linea con quanto assegnato nel 2001, prevedendo

variazioni solo in connessione a leggi successive. Raccomanda quindi l'espressione di un parere favorevole, manifestando apprezzamento per l'analisi motivata e circostanziata dell'assegnazione disposta in favore di ciascun ente.

Il presidente ASCIUTTI rinvia il dibattito, ponendo l'accento sulla delicatezza della questione e ricordando che la Commissione ha deliberato di avviare un'indagine conoscitiva sullo stato del sistema della ricerca.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MARTEDÌ 1° OTTOBRE 2002

124ª Seduta

Presidenza del Presidente

GRILLO

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti Viceconte.

La seduta inizia alle ore 15,20.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla sicurezza del trasporto aereo: seguito dell'esame del documento conclusivo

(Seguito dell'esame e rinvio).

Riprende la procedura informativa sospesa il 19 settembre scorso.

Il senatore Paolo BRUTTI, dopo aver ricordato l'opportunità di acquisire la relazione della Commissione d'indagine istituita dal Ministro Lunardi all'indomani dell'incidente di Linate al fine di poter completare la documentazione relativa a tutta la vicenda e dunque poter approvare un documento con tutte le informazioni necessarie, fa presente che, riguardo al documento elaborato dal Comitato paritetico, non ha nulla da obiettare sulla parte che ricostruisce quanto accaduto riguardo all'incidente ed i lavori del Comitato stesso. Esprime invece perplessità sulla parte finale del documento alla quale propone di apportare delle modifiche in sede di votazione finale. In particolare, riguardo al tema della duplicazione delle competenze (che tanta parte del dibattito in Comitato paritetico ha avuto) sarebbe necessario un maggiore approfondimento. Ricorda che l'incidente a Linate è avvenuto non solo perché il piccolo CESSNA ha attraversato la pista di rollaggio mentre era in fase di decollo l'aereo delle linee svedesi, ma anche perché c'è stato un fraintendimento da parte della torre di controllo circa il nome della pista sulla quale il pilota del CESSNA ha dichiarato di trovarsi. A questo riguardo ricorda ancora che le segnalazioni sono a carico del gestore aeroportuale. Anche in questo caso si

tratta pertanto di una duplicazione di competenze che andrebbe evitata, soprattutto nella proposta di legge di riforma del settore presentata alla Camera dei deputati. Rileva poi la necessità di risolvere un problema generale di debolezza della struttura ministeriale in materia di aviazione civile. Ci vogliono cioè mezzi idonei da attivare a favore del Ministero affinché tale struttura possa essere realmente operante. In terzo luogo dichiara di non condividere il documento riguardo alla valutazione sull'affidamento della direzione dell'aeroporto alla gestione aeroportuale. Non è infatti condivisibile l'eliminazione della figura del direttore dell'aeroporto che a suo parere deve essere invece rafforzata in quanto appare indispensabile l'individuazione di un unico centro di responsabilità che, nel caso dell'ordinamento italiano, deve essere pubblico per la gran quantità di funzioni definite, appunto, pubbliche che tale figura deve svolgere. Infine, sottolinea la necessità che sia più attentamente dibattuta ed approfondita la responsabilità del soggetto che si occupa della fase terminale del volo che è molto delicata e deve essere attentamente controllata. A questo proposito ritiene che due potrebbero essere le soluzioni: quella di far carico al gestore aeroportuale dell'acquisizione e della implementazione delle strutture tecnologiche di terra che poi potrebbero essere gestite dall'ENAV, oppure attribuire interamente all'ENAV questa responsabilità che in ogni caso non deve essere frammentata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(346) MARINI. – *Istituzione e costruzione dell'aeroporto di Sibari*, fatto proprio dei Gruppi parlamentari delle opposizioni, ai sensi degli articoli 53, comma 3, e 79, comma 1, del Regolamento

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta dell'11 dicembre 2001.

Il presidente GRILLO dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore MARINI, primo firmatario del disegno di legge, ricorda che l'area di Sibari rappresenta il territorio più vasto ed omogeneo della Calabria, sia per le notevoli caratteristiche di natura economica, che per quelle di tipo storico archeologico. Sottolinea pertanto a tale riguardo l'importanza della costruzione dell'aeroporto in questa zona della regione e ricorda che vi sono circa 26 miliardi di vecchie lire stanziati a questo fine nelle leggi finanziarie per il 2001 e il 2002 in tabella B). Si tratta pertanto di approvare una legge di spesa al fine di consentire alla regione Calabria, che ha stabilito tra le proprie priorità la costruzione di questo aeroporto, il trasferimento delle risorse sopra ricordate. Precisa inoltre, di aver già depositato emendamenti volti a dare soluzione ai problemi solle-

vati dalla Commissione Affari costituzionali sul disegno di legge in relazione al nuovo titolo V della Costituzione.

Il relatore, senatore CHIRILLI interviene per precisare che, ferme restando le osservazioni avanzate dal senatore Marini, va verificata la fattibilità dell'opera e che a questo riguardo appare indispensabile uno studio dell'ENAC circa la necessità e, appunto, la fattibilità dell'opera stessa e dei parametri ad essa connessi.

La senatrice DONATI, pur non avendo alcuna preclusione di principio dei confronti del disegno di legge in esame, ritiene tuttavia che la Commissione non abbia nessun elemento concreto che consenta di valutare la effettiva domanda di utilizzo – domanda credibile e certificabile – di una simile infrastruttura. Chiede pertanto al relatore di farsi carico di fornire ai membri della Commissione questa documentazione aggiuntiva per poter giungere ad una discussione proficua.

Il senatore PEDRAZZINI dichiara di aderire del tutto alle osservazioni avanzate dalla senatrice Donati e chiede a sua volta di poter avere uno studio di fattibilità che, come è noto, deve avere determinate caratteristiche e rispettare determinati parametri affinché l'opera possa essere costruita. Non è infatti immaginabile che la costruzione di un nuovo aeroporto possa essere supportata, in termini di redditività, dal solo flusso turistico. Richiama inoltre la necessità, da parte della regione Calabria, di avere un bilancio più trasparente riguardo ai finanziamenti ad essa destinati da parte dello Stato dal momento che cospicui interventi nel settore idraulico e forestale in questa regione, non sono mai stati rendicontati e non vorrebbe che questo ulteriore trasferimento subisse lo stesso destino.

Il presidente GRILLO esprime qualche perplessità sull'articolato che appare contraddittorio in particolare riguardo al finanziamento dell'opera che sembrerebbe tutto a carico dello Stato.

Il senatore MENARDI sottolinea come le due finanziarie ricordate dal senatore Marini siano precedenti all'entrata in vigore del nuovo titolo V della Costituzione e chiede quale sia la ragione per la quale, dato che si tratta di un'opera della regione Calabria, non sia questa stessa regione a finanziarsela interamente.

Interviene infine il sottosegretario VICECONTE che precisa come, dopo la riforma del titolo V della Costituzione, la materia della costruzione degli aeroporti civile rientri tra quelle concorrenti con le regioni riguardo alle quali, come noto, lo Stato si limita soltanto a fissare alcuni criteri generali. L'intervento in termini finanziari dovrebbe pertanto essere a carico della regione Calabria.

A conclusione del dibattito, il presidente GRILLO propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 15 di martedì 8 ottobre 2002.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MARTEDÌ 1° OTTOBRE 2002

90ª Seduta

Presidenza del Presidente

RONCONI

Intervengono i sottosegretari di Stato alle politiche agricole e forestali, Delfino e Dozzo.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE REFERENTE

(1707) Conversione in legge del decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, recante interventi urgenti a favore del comparto agricolo colpito da eccezionali eventi atmosferici (Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 26 settembre scorso.

Interviene in discussione generale la senatrice DE PETRIS, esprimendo perplessità circa la scelta dello strumento della decretazione d'urgenza per l'attuazione di una riforma complessiva del quadro normativo riguardante il settore in questione, che avrebbe postulato invece un intervento legislativo di tipo ordinario.

Osserva inoltre che le risorse previste risultano insufficienti al raggiungimento degli obiettivi sottesi al provvedimento in questione, prospettando l'opportunità di incrementare in modo consistente tale stanziamento.

Per quel che concerne il profilo connesso alle assicurazioni, osserva che la disciplina introdotta dall'articolo 4 comporta come conseguenza implicita una sostanziale obbligatorietà del ricorso alla copertura assicurativa per i produttori agricoli, accrescendo notevolmente i costi connessi alle tariffe assicurative. Riguardo a queste ultime rileva che attualmente il *trend* degli eventi atmosferici risulta difficilmente compatibile con una prospettiva di riduzione delle tariffe assicurative.

In relazione ad altri profili più specifici, preannuncia la presentazione di apposite proposte emendative.

Il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

Interviene in sede di replica il relatore, senatore PICCIONI, il quale nel ringraziare i senatori intervenuti in discussione generale per l'apporto fornito al dibattito, esprime un giudizio positivo sul provvedimento in titolo, sottolineando il rilievo assunto dallo stesso, soprattutto in relazione agli eventi climatici registratisi negli ultimi anni.

Prospetta inoltre l'opportunità di valutare adeguatamente le proposte emendative eventualmente presentate, finalizzate al perfezionamento del testo in esame.

Il sottosegretario DELFINO rileva che la *ratio* sottesa alla disciplina in esame è quella di spostare gradualmente l'intervento pubblico da un'ottica «*ex post*» meramente compensativa ad un'ottica «*ex ante*» di tipo assicurativo.

Manifesta inoltre la disponibilità del Governo a valutare adeguatamente eventuali proposte emendative, finalizzate al perfezionamento del testo presentato, auspicando comunque un veloce *iter* di approvazione dello stesso.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1599) Disposizioni in materia di agricoltura, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato il 14 gennaio 2002, degli articoli 21 e 22 del disegno di legge d'iniziativa governativa

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 26 settembre scorso.

Interviene in discussione generale il senatore RUVOLO, il quale rileva che le linee politiche sottese al disegno di legge in questione si inquadrano in una prospettiva di ampio respiro, denotando una particolare sensibilità del Governo per le tematiche fondamentali attinenti al settore agricolo. L'oratore si sofferma poi su alcuni aspetti del testo in esame, sottolineando in particolare l'importanza della disposizione attinente alla tracciabilità dei prodotti alimentari, che denota un'attenzione del Governo rispetto alle tematiche relative alla qualità dei prodotti. Si sofferma inoltre sulla disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *r*), sottolineando il rilievo assunto dalla finalità di valorizzazione dei prodotti tipici, sottesa a tale norma.

In riferimento alle disposizioni riguardanti il settore della pesca, valuta tale disciplina piuttosto generica, sottolineando l'assenza di linee guida puntuali.

Rileva inoltre che nel disegno di legge in questione non è dettata alcuna disposizione normativa in riferimento al settore della «forestazione». A tal proposito, chiede al Governo di chiarire la propria linea politica.

Il senatore MURINEDDU esprime un giudizio negativo sul provvedimento in esame, per motivi attinenti alla genericità del testo, al numero eccessivo delle deleghe previste ed infine alla circostanza che la disciplina in questione – a giudizio dell'oratore – è suscettibile di invadere gli ambiti riservati alla potestà legislativa esclusiva delle regioni, a seguito della modifica del Titolo V, parte II, della Costituzione. Conclude prospettando l'opportunità di effettuare numerosi stralci sul testo in esame, al fine di salvaguardare le prerogative legislative del Parlamento, che possono essere pregiudicate dalla genericità dei principi e criteri direttivi della delega, in grado di ampliare eccessivamente la discrezionalità del Ministro delle politiche agricole e forestali e dei consulenti, dei quali lo stesso si avvale.

Interviene il senatore MINARDO, ricordando preliminarmente che il disegno di legge in titolo ha natura di provvedimento collegato alla legge finanziaria 2002, secondo le indicazioni contenute nella risoluzione di approvazione del Documento di programmazione economico-finanziaria 2002-2006.

Osserva inoltre che il testo in esame contempla procedure di concertazione, ispirandosi ad una concezione dell'agricoltura nuova e di più ampio respiro.

Valuta positivamente la scelta di introdurre moduli di tipo societario per le imprese agricole, maggiormente compatibili col principio della multifunzionalità dell'agricoltura.

Sottolinea poi l'importanza delle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 2, lettere *g*) e *i*), finalizzate rispettivamente a ridurre gli adempimenti contabili e amministrativi a carico delle imprese agricole e a promuovere l'accesso delle stesse ai mercati finanziari. Esprime un giudizio positivo anche in ordine alla disposizione contenuta alla lettera *l*), che prospetta l'adozione di misure atte a favorire l'insediamento e la permanenza dei giovani in agricoltura.

Rileva inoltre che nel testo in esame gli aspetti inerenti alla tutela economica dell'impresa agricola si conciliano pienamente con i profili attinenti alla tutela del consumatore. A tale ultimo proposito sottolinea l'importanza delle disposizioni normative inerenti alla tracciabilità dei prodotti ed alla valorizzazione dei prodotti tipici.

Conclude, evidenziando che la disciplina introdotta col provvedimento in esame risulta necessaria per la valorizzazione del settore agricolo, nell'ottica della promozione dello sviluppo economico del Paese e nella prospettiva dell'incremento della competitività dell'agricoltura italiana sui mercati internazionali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del Presidente dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (n. 45)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri. Seguito e conclusione dell’esame)

Riprende l’esame sospeso nella seduta antimeridiana del 25 settembre scorso.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale per deliberare, pone ai voti, a scrutinio segreto, la proposta di parere favorevole formulata dal relatore in ordine all’atto governativo all’esame della Commissione, che viene approvata, risultando 9 voti favorevoli e 5 di astensione.

Partecipano alla votazione i senatori: AGONI, BONGIORNO, COMINCIOLI, DE PETRIS, MALENTACCHI, MINARDO, MURINEDDU, OGNIBENE, PACE, PIATTI, PICCIONI, RONCONI, RUVOLO e VICINI.

Proposta di nomina del Presidente del Centro per la formazione in economia e politica dello sviluppo rurale (n. 46)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri. Seguito e conclusione dell’esame)

Riprende l’esame sospeso nella seduta pomeridiana del 25 settembre scorso.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale per deliberare, pone ai voti, a scrutinio segreto, la proposta di parere favorevole formulata dal relatore in ordine all’atto governativo all’esame della Commissione, che viene approvata, risultando 10 voti favorevoli e 5 di astensione.

Partecipano alla votazione i senatori: AGONI, BONATESTA, BONGIORNO, COMINCIOLI, DE PETRIS, MALENTACCHI, MINARDO, MURINEDDU, OGNIBENE, PACE, PIATTI, PICCIONI, RONCONI, RUVOLO e VICINI.

Proposta di nomina del Presidente dell’Ente nazionale sementi elette (ENSE) (n. 47)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri. Seguito e conclusione dell’esame)

Riprende l’esame sospeso nella seduta pomeridiana del 25 settembre scorso.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale per deliberare, pone ai voti, a scrutinio segreto, la proposta di parere favorevole formulata dal relatore in ordine all’atto governativo all’esame della Commissione, che viene approvata, risultando 12 voti favorevoli e 3 di astensione.

Partecipano alla votazione i senatori: AGONI, BONATESTA, BONGIORNO, COMINCIOLI, DE PETRIS, MALENTACCHI, MINARDO, MURINEDDU, OGNIBENE, PACE, PIATTI, PICCIONI, RONCONI, RUVOLO e VICINI.

Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN) (n. 48)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri. Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 25 settembre scorso.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale per deliberare, pone ai voti, a scrutinio segreto, la proposta di parere favorevole formulata dal relatore in ordine all'atto governativo all'esame della Commissione, che viene approvata, risultando 11 voti favorevoli e 4 di astensione.

Partecipano alla votazione i senatori: AGONI, BONATESTA, BONGIORNO, COMINCIOLI, DE PETRIS, MALENTACCHI, MINARDO, MURINEDDU, OGNIBENE, PACE, PIATTI, PICCIONI, RONCONI, RUVOLO e VICINI.

La seduta termina alle ore 16,25.

INDUSTRIA (10ª)

MARTEDÌ 1° OTTOBRE 2002

99ª Seduta

Presidenza del Presidente

PONTONE

Interviene il sottosegretario di Stato per le attività produttive Dell'Elce.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Nuovo schema di regolamento recante la disciplina per la realizzazione di progetti e programmi nei settori aeronautico, spaziale e dei prodotti elettronici ad alta tecnologia suscettibili di impiego duale (n. 134)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 11 maggio 1999, n. 140. Esame e rinvio)

Il relatore MUGNAI precisa che la Commissione si è già pronunciata favorevolmente sullo schema in titolo, su cui occorre un nuovo parere ai sensi della legge n. 140 del 1999.

Gli articoli 1 e 2 della legge n. 140 prevedono interventi finanziari del Ministero delle attività produttive concernenti progetti e programmi di elevato contenuto tecnologico, suscettibili di impiego sia militare che civile nei settori aeronautico-spaziale ed elettronico. Si tratta di una normativa finalizzata ad istituire il supporto giuridico ed amministrativo indispensabile per realizzare una politica industriale nei settori a tecnologia avanzata per garantire l'autonomia tecnologica del paese, fattore chiave per la sicurezza nazionale nonché per la crescita del sistema industriale.

L'obiettivo perseguito è di grande rilevanza in quanto la capacità di dominare tecnologie avanzate, salvaguardando quegli spazi indispensabili alla sicurezza nazionale, costituisce condizione indispensabile per collocare l'Italia nell'ambito dei grandi sistemi politici ed economici internazionali.

Il regolamento in titolo persegue due finalità di fondo: rafforzare il patrimonio di competenze industriali funzionali alla sicurezza, per consen-

tire all'Italia di assumere un peso proporzionale al ruolo che il nostro paese ha assunto nel quadro della collaborazione europea per la sicurezza; gettare le premesse affinché le conoscenze acquisite nel settore dell'alta tecnologia possano essere suscettibili di applicazioni anche civili così soddisfacendo più estese esigenze della comunità nazionale.

Si è tenuto conto dell'esperienza fatta da altri paesi ad alta tecnologia, in particolare degli Stati Uniti d'America, soprattutto per quanto concerne il costante monitoraggio sulle esigenze di sviluppo di tecnologie sensibili per la sicurezza nazionale, con periodici riscontri a tal riguardo. Particolare attenzione è stata dedicata alla indispensabilità di controllare, nei primi anni del loro sviluppo, siffatte tecnologie, per evitare impieghi impropri che possano determinare problemi sotto il profilo della sicurezza.

È stato quindi previsto di mantenere costantemente aggiornato il quadro delle tecnologie sensibili per la sicurezza nazionale, che lo Stato ritiene opportuno siano sviluppate dall'industria nazionale, anche in previsione di futuri impieghi civili.

La definizione e l'aggiornamento di tale quadro sarà concertata dai Ministeri delle attività produttive, della difesa e degli esteri con il supporto di esperti che faranno parte di un apposito comitato previsto dalla legge n. 140 del 1999.

Nell'ambito di tale quadro le imprese del settore potranno richiedere un finanziamento congruo, ma parziale, dei propri progetti fino alla realizzazione di preserie industrializzate e alla relativa verifica di operatività.

Laddove poi si dovesse palesare un particolare interesse dell'amministrazione alla proprietà del progetto stesso, mutuando la disciplina brevettuale, è prevista la facoltà dell'amministrazione di acquisire detta proprietà riconoscendo all'azienda un corrispettivo che copre i costi non coperti dal finanziamento pubblico oltre al riconoscimento di un compenso di impresa.

In caso contrario titolare della proprietà del progetto resterà l'impresa stessa ferma restando la facoltà delle amministrazioni pubbliche di acquistare i prodotti realizzati in base al medesimo progetto ad un prezzo agevolato, dovendosi tener conto, infatti, dell'erogato finanziamento.

In linea poi con l'intendimento del legislatore di favorire l'utilizzo industriale e commerciale di siffatte tecnologie, si prevede altresì che i prodotti realizzati in base a progetti finanziati possano, una volta che il profilo tecnologico sia da ritenersi non più preminente per la sicurezza, essere offerti sul mercato.

In tal caso l'azienda produttrice dovrà corrispondere *royalties* all'erario in dipendenza dei finanziamenti ricevuti nella fase progettuale ed industriale, peraltro prevedendosi interventi del Ministero delle attività produttive a sostegno della commercializzazione di tali prodotti.

Invita, infine, la Commissione ad esprimere parere favorevole, trattandosi di provvedimento che da un lato fornisce un contributo allo sviluppo di quel comparto tecnologico indispensabile per garantire l'autono-

mia nazionale in tema di sicurezza, consentendo, dall'altro, un successivo proficuo impiego in campo civile di detta tecnologia.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di regolamento di semplificazione dei procedimenti concernenti le modifiche alla disciplina metrologica delle cisterne a scomparti tarati montate su autoveicoli per il trasporto e la misura di prodotti liquidi a pressione atmosferica (n. 137)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e dell'articolo 1, comma 1, allegato A, n. 18 della legge 24 novembre 2000, n. 340. Esame. Parere favorevole)

Il relatore IERVOLINO osserva che lo schema di regolamento in titolo è emanato in attuazione della legge di semplificazione per il 1999, che aveva individuato tra i procedimenti da delegificare e semplificare quello relativo alla disciplina metrologica delle cisterne a scomparti tarati montate su autoveicoli per il trasporto e la misura di prodotti liquidi a pressione atmosferica.

La normativa attualmente vigente in materia di procedure di verifica metrica, infatti, presenta elementi di rigidità e di difficoltà interpretativa che mal si adattano alle necessità del settore delle cisterne utilizzate per il trasporto di liquidi e anzi ne ostacolano le prospettive di sviluppo, disincentivando gli investimenti nazionali e creando condizioni di svantaggio competitivo sui mercati esteri.

Per rispondere a tali esigenze di flessibilità, con l'articolo 1 dello schema si elimina il vincolo di capacità attualmente vigente e si prevede che si possano tarare cisterne con capacità nominale corrispondente a multipli di cento litri. In analogia con quanto già avviene negli altri Paesi europei, si lascia pertanto ai fabbricanti la possibilità di graduare la costruzione delle cisterne in base a quanto richiesto dal mercato.

L'articolo 2 introduce una rilevante semplificazione procedurale, eliminando dal procedimento di verifica delle cisterne la necessità di ottenere in via preventiva l'approvazione da parte del Ministero delle attività produttive di ogni singolo modello di fabbricazione. Le cisterne costruite nel rispetto dei requisiti tecnici, indicati nell'Allegato allo schema di decreto, potranno quindi essere sottoposte direttamente alla cosiddetta «verifica metrica prima», presso le Camere di commercio, senza bisogno di provvedimenti ministeriali di ammissione.

Sempre al fine di agevolare l'adeguamento della normativa alle novità tecnologiche e alle eventuali variazioni della disciplina comunitaria nella materia, l'articolo 3 prevede che le prescrizioni tecniche possano essere modificate con semplice decreto ministeriale, senza necessità di ricorrere a strumenti legislativi di rango superiore.

L'articolo 4 definisce il raccordo con la legislazione vigente, mentre l'articolo 5 stabilisce il mutuo riconoscimento dei controlli metrici effettuati in ambito comunitario, eliminando così inutili duplicazioni delle fasi di verifica.

Come già accennato, lo schema è accompagnato da un Allegato comprendente prescrizioni di natura tecnica.

Propone di formulare parere favorevole.

Non essendovi richieste di intervento, la proposta di parere favorevole del relatore, previa verifica della sussistenza del prescritto numero legale, viene posta ai voti e accolta.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente PONTONE avverte che la Sottocommissione per i pareri è convocata al termine della seduta per l'esame dei disegni di legge nn. 533, 930, 1722, 1723, 1737 e 1738.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il presidente PONTONE avverte che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi si riunirà al termine della Sottocommissione per i pareri.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente PONTONE avverte che la seduta già convocata per domani, mercoledì 2 ottobre, alle ore 15,30, non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 16,20.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MARTEDÌ 1° OTTOBRE 2002

106ª Seduta*Presidenza del presidente*

ZANOLETTI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Sacconi.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(1738) Conversione in legge del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, recante disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale

(Esame e rinvio)

Introduce l'esame il senatore MORRA, il quale ricorda preliminarmente che il disegno di legge in titolo dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 210, recante misure urgenti per la disciplina dell'emersione del lavoro sommerso e dei rapporti di lavoro a tempo parziale.

L'articolo 1 del provvedimento all'esame richiama la disciplina speciale sull'emersione del lavoro di cui al Capo I della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni. In particolare, la novella introdotta dal comma 1 al comma 4-bis dell'articolo 1 della legge n. 383 del 2001, e successive modificazioni, è relativa ad alcuni possibili effetti dell'adesione da parte del lavoratore alla dichiarazione di emersione automatica del datore di lavoro. Il comma 4-bis prevede infatti che l'adesione abbia, se costituita o accompagnata dalla sottoscrizione di uno specifico atto di conciliazione, efficacia novativa del rapporto di lavoro, decorrente dalla data di presentazione della dichiarazione di emersione, con effetti conciliativi relativamente ai diritti di natura retributiva e risarcitoria per il periodo pregresso. Dalla suddetta data si applicano gli istituti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento. Con la novella introdotta al comma 1 del decreto-legge in titolo

si richiede che nell'atto di conciliazione sia indicato il livello di inquadramento attribuito al lavoratore.

Il successivo comma 2 novella per intero l'articolo 1-*bis* della legge n. 383 del 2001, relativo all'emersione progressiva, istituendo, presso le direzioni provinciali del lavoro, i Comitati per il lavoro e l'emersione del sommerso (CLES), composti da 16 membri nominati dal prefetto entro il 30 ottobre 2002. Tali organismi potranno comunque operare qualora alla predetta data siano stati nominati la metà più uno dei componenti: di questi, otto sono designati rispettivamente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero dell'ambiente, dall'INPS, dall'INAIL, dall'ASL, dal comune, dalla regione e dalla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, e otto in maniera paritetica dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei datori e dei lavoratori. Il componente designato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali assume le funzioni di presidente. Le funzioni di segreteria dei CLES sono svolte dalle direzioni provinciali del lavoro.

Il capoverso 3 prevede inoltre che i CLES siano integrati dai comitati provinciali per l'emersione di cui all'articolo 78, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni. Si ricorda che questi ultimi – peraltro impropriamente definiti dal decreto-legge in esame con il termine «comitati» anziché con quello più preciso di «commissioni» presente nella richiamata legge n. 448 del 1998 – esprimevano un parere al sindaco sulle proposte di progressivo adeguamento agli obblighi stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

La modifica dell'organo competente alla ricezione e all'approvazione del piano individuale – il CLES anziché il sindaco del comune in cui ha sede l'unità produttiva – consente di presentare un unico piano per le unità produttive ubicate in comuni diversi della medesima.

In alternativa alla procedura di emersione automatica, è prevista la possibilità di predisporre dei piani individuali di emersione, nell'ambito delle linee generali definite in materia di emersione progressiva dal CIPE, per la cui presentazione il termine è prorogato dal 30 settembre 2002 al 28 febbraio 2003. Ai sensi del capoverso 4, i sindaci provvedono a trasmettere i piani già presentati alla data del 26 settembre 2002 alle direzioni provinciali del lavoro competenti per territorio.

Il piano individuale contiene: le proposte per il progressivo adeguamento agli obblighi previsti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività, relativamente a materie diverse da quelle fiscali e contributive, in un periodo non superiore a diciotto mesi, eventualmente prorogabile a ventiquattro mesi in caso di motivate esigenze; le proposte per il progressivo adeguamento, in un periodo non superiore al triennio di emersione, agli obblighi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro in materia di trattamento economico; il numero e la remunerazione dei lavoratori dipendenti che si intende mettere in regola sotto i profili fiscali e previdenziali; l'impegno a presentare un'apposita dichiarazione di emersione successivamente all'approvazione del piano da parte del sindaco e, in ogni

caso, entro il 30 novembre 2002. Tale dichiarazione produce i medesimi effetti di quella di emersione automatica.

I successivi capoversi 5, 6, 8 e 9 definiscono compiti e responsabilità del CLES, in ordine alla valutazione dei piani di emersione individuale e all'approvazione degli stessi, che deve intervenire entro sessanta giorni dalla presentazione. Resta invece immutata, ai sensi del capoverso 7, la disciplina sulla possibilità di presentazione del piano di emersione mediante alcuni soggetti terzi e secondo modalità che garantiscano l'anonimato.

Da segnalare, inoltre, che la verifica dell'adeguamento agli obblighi diversi da quelli fiscali e previdenziali e il conseguente rilascio – nel termine di sessanta giorni – delle relative autorizzazioni, è affidata ai sensi del capoverso 10, alle autorità competenti, per ciascuna materia, anziché al sindaco o all'organo di vigilanza dallo stesso delegato. Ai sensi della stessa disposizione, gli adeguamenti agli obblighi diversi da quelli fiscali e previdenziali si considerano, a tutti gli effetti, come avvenuti tempestivamente e determinano l'estinzione dei reati contravvenzionali e delle sanzioni relative.

Ai sensi del capoverso 11, il termine per la presentazione della dichiarazione di emersione – cioè, dell'atto successivo all'approvazione del piano – è differito dal 30 novembre 2002 al 15 maggio 2003, mentre il capoverso 12 specifica che le certificazioni di regolarità rilasciate precedentemente alla presentazione del piano conservano la loro efficacia.

Riguardo ai soggetti i quali abbiano fatto ricorso ai contratti di riallineamento retributivo, è previsto, al capoverso 13, che essi, qualora non siano in grado di rispettare gli impegni così assunti o di corrispondere, alla conclusione del periodo ivi previsto, i minimi contrattuali nazionali, possano avvalersi della disciplina sull'emersione progressiva.

Con il capoverso 14 si stabilisce l'esclusione dalle gare di appalto dei soggetti che presentano il piano individuale, fino al termine del periodo di emersione progressiva. Il successivo capoverso 15 specifica che la presentazione del piano individuale di emersione progressiva comporta, esclusivamente per le violazioni oggetto di regolarizzazione, la sospensione di eventuali ispezioni e verifiche da parte degli organi di controllo e vigilanza.

Il comma 3 dell'articolo 1 reca una precisazione sull'ambito dei datori destinatari delle norme speciali sull'emersione del lavoro di cui al citato Capo I della legge n. 383 del 2001, e successive modificazioni. Come già ricordato, esse si applicano alle imprese, nonché, in quanto compatibili, ai titolari di redditi di lavoro autonomo, come aggiunge il comma 5 dell'articolo 3 della legge n. 383. Quest'ultimo comma è novellato dal comma 3 in esame, il quale precisa che nell'ambito soggettivo di applicazione delle norme richiamate rientrano anche le imprese svolgenti attività agricola non produttiva di reddito di impresa, ossia i soggetti compresi nella definizione di imprenditore agricolo il cui reddito, ai fini tributari, sia classificato come reddito agrario.

L'articolo 2 – prosegue il relatore – reca disposizioni in materia di edilizia. Il comma 1 prevede che le imprese edili le quali risultino affidatarie di un appalto pubblico siano tenute a presentare alla stazione appaltante la certificazione relativa alla regolarità contributiva, a pena di revoca dell'affidamento.

Ai sensi del comma 2, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto all'esame, l'INPS, l'INAIL e le Casse edili stipulano convenzioni per il rilascio di un documento unico di regolarità contributiva nel settore edile, al fine dell'affidamento degli appalti pubblici.

Il comma 3 differisce infine dall'anno 2001 fino al 2006 la possibilità che, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con quello del Ministro dell'economia e delle finanze, venga riconosciuto – ed eventualmente rideterminato – lo sgravio contributivo di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto-legge n. 244 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 341 dello stesso anno.

La riduzione in esame riguarda le contribuzioni previdenziali ed assistenziali diverse da quelle di pertinenza del fondo pensioni lavoratori dipendenti, dovute all'INPS e all'INAIL e a carico dei datori esercenti attività edile, anche se in economia, individuati dai codici ISTAT 1991 compresi tra il 45.1 e il 45.45.2, per gli operai occupati con un orario di lavoro di 40 ore settimanali.

In base ai decreti interministeriali summenzionati, la misura ultima dello sgravio è stata, a decorrere dal 1997 e fino al 2001, pari al 11,50 per cento.

Sempre nell'ottica di incentivare l'emersione del lavoro regolare, l'articolo 3 modifica la disciplina transitoria relativa al lavoro supplementare nel rapporto a tempo parziale. In particolare, esso modifica il comma 15 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 61 del 2000, differendo dal 30 settembre 2002 al 30 settembre 2003 il periodo di efficacia delle clausole dei contratti collettivi in materia di lavoro supplementare nei rapporti di lavoro a tempo parziale vigenti alla data di entrata in vigore del predetto decreto legislativo n. 61, fatte salve le diverse intese raggiunte sempre in sede di contrattazione.

Il sottosegretario SACCONI ricorda che il decreto-legge in conversione recepisce quasi integralmente l'avviso comune che tutte le parti sociali – meno una – hanno siglato il 19 luglio di quest'anno. All'origine dell'intesa vi è la richiesta, rivolta dalle stesse parti sociali al Governo, di un più diretto ed intenso coinvolgimento nella complessa opera di emersione del lavoro irregolare. Lo strumento individuato a tale fine è il comitato per il lavoro e l'emersione del sommerso – CLES –, sulla composizione del quale, così come è definita all'articolo 1, comma 2 del decreto-legge n. 210, occorrerà peraltro svolgere un approfondimento, considerato anche che su questo aspetto non vi sono specifiche indicazioni nell'avviso comune. Un altro elemento di riflessione riguarda l'integrazione del CLES con i comitati provinciali per l'emersione istituiti ai sensi della legge n. 448 del 1998, di cui al capoverso 3 del predetto comma 2

dell'articolo 1 del decreto-legge in titolo: tali organismi, infatti, potrebbero essere rafforzati sotto il profilo della rappresentatività e potrebbero altresì costituire un'utile sede di analisi della dimensione e della specificità territoriale del fenomeno del lavoro sommerso, svolgendo pertanto un ruolo di supporto all'azione del CLES. Sempre con riferimento alla composizione dei comitati, occorrerà introdurre alcune precisazioni, nel testo del decreto-legge all'esame, per quel che riguarda sia la rappresentanza del comune, che potrebbe essere mediata attraverso l'ANCI, sia quella delle ASL, che, invece, potrebbe essere demandata alle regioni. Su questi aspetti, peraltro, il testo del decreto-legge n. 210 risulta piuttosto generico, e il Governo si riserva di presentare proprie proposte correttive.

Va segnalata invece l'utilità delle disposizioni relative al settore agricolo ed edile, coerenti con l'intendimento del Governo di aprire tavoli di settore per il confronto con le parti sociali in due comparti dove il fenomeno del lavoro nero assume una particolare rilevanza quantitativa. In particolare, per il settore edile, il decreto-legge n. 210 propone la conferma di una norma adottata a suo tempo in via sperimentale, che ha prodotto risultati apprezzabili.

In conclusione, il Sottosegretario fa presente che insieme ad una messa a punto delle procedure di emersione basata in primo luogo sul coinvolgimento delle parti sociali, secondo le modalità indicate nel decreto-legge in conversione, il Governo intende affinare ulteriormente anche l'attività di controllo e di repressione dell'illegalità.

Si apre la discussione.

Il senatore PIZZINATO ricorda che già in sede di esame parlamentare del primo provvedimento in materia di emersione – la legge n. 383 del 2001 – fu posto il problema della irregolare posizione contributiva di alcuni soggetti, per i quali è ancora attuale la necessità di un intervento specifico. Si tratta in primo luogo di alcune migliaia di volontari che operano presso comunità terapeutiche convenzionate con enti locali. Per tali soggetti occorrerebbe predisporre un percorso di regolarizzazione, adottando in primo luogo misure di sanatoria per il passato con forme di contribuzione a carico delle comunità e degli enti locali. Sarebbe pertanto opportuno che il Ministero del lavoro e il Ministero della sanità raggiungessero, su questa materia, una intesa volta a far rientrare nella legalità persone che svolgono una attività di indiscutibile utilità sociale.

Un analogo impegno dovrebbe approfondire il Governo per affrontare la situazione di oltre un milione di soggetti impegnati presso le società sportive come tecnici, allenatori, amministratori ovvero addetti ai servizi. Solo una trascurabile percentuale di questi lavoratori, nell'ordine di circa 50.000 unità, è in regola e la questione è resa attualmente più complessa dalla trasformazione del CONI in società per azioni e dal conseguente clima di incertezza anche per quel che riguarda la condizione contrattuale dei lavoratori impiegati nel comparto sportivo, per i quali, al momento, non è chiaro neanche quale sia la contribuzione minima da versare.

Occorrerebbe pertanto prevedere norme di incentivazione della regolarizzazione dei predetti lavoratori, eventualmente valutando la possibilità di estendere alle società sportive l'applicazione della legislazione in materia di emersione.

Avviandosi alla conclusione, il senatore Pizzinato ricorda che, in passato, nel corso dell'esame parlamentare di provvedimenti in materia di lavoro nero, su entrambe le questioni sollevate sono stati presentati emendamenti, poi trasformati in ordini del giorno accolti dal Governo. Auspica pertanto che gli impegni allora assunti trovino concreta attuazione nell'ambito della conversione in legge del provvedimento all'esame.

Per quanto riguarda l'introduzione del CLES, occorrerebbe poi valutare l'opportunità di introdurre anche un coordinamento regionale di tali comitati, che potrebbe rendere più agevole l'attività volta a favorire l'emersione del lavoro nero.

Aderendo ad una richiesta della senatrice PILONI, il sottosegretario Sacconi consegna alla Presidenza copia dell'avviso comune in materia di emersione dell'economia sommersa, al quale ha fatto riferimento nel suo intervento.

Il senatore VIVIANI ritiene che nel decreto-legge all'esame – che consiste in larga misura in una serie di proroghe di termini previsti dalla legislazione vigente in materia di emersione del lavoro sommerso – vadano segnalate in particolare le disposizioni relative all'istituzione dei CLES e quelle in materia di agricoltura ed edilizia.

Occorre però sottolineare in primo luogo che la legislazione in tema di emersione predisposta dall'attuale Governo si è rivelata del tutto inefficace, come dimostra anche il decreto-legge in conversione che, per la quinta volta nell'arco di un solo anno, interviene a modificare e integrare il Capo I della legge n. 383 del 2001, la cosiddetta legge Tremonti-*bis*, presentata a suo tempo dal Governo come la soluzione definitiva al problema del lavoro irregolare. Quest'ultimo è certamente un fenomeno complesso, che trae origine da elementi strutturali e coinvolge la cultura e l'efficienza del sistema imprenditoriale, nonché i differenti assetti economico-sociali del territorio; non vi è dubbio però che il Governo non ha minimamente contribuito a porre le premesse per risolvere il problema, dato che si è limitato a presentare da un lato sanatorie e condoni e dall'altro normative, come la cosiddetta legge Bossi-Fini in materia di immigrazione recentemente approvata dal Parlamento, che ostacolano il ricorso al lavoro regolare, incentivando, di converso, il sommerso. Sarebbe pertanto utile che il Governo riconsiderasse preliminarmente le politiche dell'emersione poste in essere da un anno a questa parte.

Per quel che concerne il merito del decreto-legge all'esame – prosegue il senatore Viviani – occorre sottolineare l'importanza del coinvolgimento delle parti sociali, tema fortemente sottovalutato dalla citata legge n. 383 del 2001. I CLES sono però organismi pletorici nella composizione e, inoltre, il testo del provvedimento all'esame è molto poco chiaro per

quel che concerne la definizione del rapporto con i comitati provinciali per l'emersione di cui alla legge n. 448 del 1998. Inoltre, occorre rilevare che mentre il CLES è un organismo territoriale, che opera quindi a livello orizzontale, le esperienze più positive di coinvolgimento delle parti sociali nell'attività dell'emersione del lavoro irregolare si sono realizzate attraverso le organizzazioni di categoria e quindi a livello verticale.

Dopo aver sottolineato l'esigenza di rendere più chiaro l'*iter* procedurale relativo al trasferimento ai CLES delle funzioni finora attribuite ai comuni, il senatore Viviani osserva che l'attivazione di nuovi organismi e l'attribuzione di una nuova e impegnativa funzione alle direzioni provinciali del lavoro comporta indubbiamente oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, per cui sarebbe opportuno che il Governo considerasse l'opportunità di indicare una norma di copertura finanziaria, che attualmente manca.

Riservandosi di intervenire più ampiamente nell'ambito della discussione generale, la senatrice PILONI osserva che all'articolo 3, non è chiaro se il riferimento alle diverse intese debba intendersi nel senso dei contratti collettivi sopravvenuti successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 61, ovvero nel senso di intese intervenuta in deroga ai contratti medesimi.

Il sottosegretario SACCONI, riservandosi di approfondire ulteriormente la questione, osserva che il riferimento della novella di cui all'articolo 3 del decreto-legge in conversione, dovrebbe avere per oggetto i contratti collettivi sopravvenuti.

Il PRESIDENTE propone quindi che il termine per la presentazione degli emendamenti venga fissato per le ore 12 di venerdì 4 ottobre.

Poiché non si fanno obiezioni così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che il sottosegretario Brambilla ha fatto conoscere la sua disponibilità a prendere parte alla seduta della Commissione già convocata per domani, mercoledì 2 ottobre, per comunicare le iniziative che il Governo intende adottare con riferimento ai disegni di legge, già all'esame congiunto della Commissione, in materia di previdenza per i lavoratori esposti all'amianto. Propone pertanto di integrare l'ordine del giorno della seduta di domani con il seguito dell'esame con-

giunto, in sede referente, dei disegni di legge n. 229 e connessi, aventi ad oggetto la predetta materia.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,05.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

MARTEDÌ 1° OTTOBRE 2002

143ª Seduta

Presidenza del Presidente

NOVI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio, Nucara.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente le strutture organizzative dei Ministeri, nonché i compiti e le funzioni del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (n. 136)

(Osservazioni alla Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa. Esame e rinvio)

Il relatore ZAPPACOSTA riferisce sullo schema di decreto in titolo, osservando preliminarmente che le tematiche ambientali hanno assunto rilevanza, negli ultimi tempi, sia per le amministrazioni che per l'opinione pubblica, sempre più attenta ai problemi ecologici. In particolare, il Governo risulta essere particolarmente impegnato ad affrontare i vari profili critici come quelli demografici, economici, quelli relativi alle risorse naturali e all'inquinamento, nonché gli aspetti istituzionali ed amministrativi. L'impegno su tutti questi fattori richiede dunque l'operatività di strutture e risorse che rispondano anche ai canoni di efficienza, economicità e semplificazione amministrativa. Lo schema di decreto in esame risponde pienamente alle finalità delineate, prevedendo una serie di modifiche al decreto legislativo n. 300 del 1999, con particolare riguardo ai compiti e alle funzioni del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

Entrando nel merito delle singole disposizioni, l'articolo 1, sostituendo l'articolo 3 del decreto legislativo n. 300 del 1999, stabilisce che nei Ministeri costituiscono strutture di primo livello alternativamente i dipartimenti o le direzioni generali e che nel primo caso non può essere istituita la figura del segretario generale.

L'articolo 2, modificando l'articolo 6 del decreto legislativo n. 300 del 1999, dispone, invece, che nei Ministeri in cui sono costituite le direzioni generali può essere istituito l'ufficio del segretario generale. L'articolo 3, poi, prevede una serie di modifiche in ordine alle attribuzioni e ai compiti del Ministero dell'ambiente, con particolare riguardo alle materie attinenti le aree naturali protette, la tutela della biodiversità, della fauna, della flora, la difesa del mare e dell'ambiente costiero. Ulteriori attribuzioni vengono poi individuate per quanto attiene alla questione dei rifiuti, alla promozione di politiche di sviluppo durevole, alla prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente e alla difesa e all'assetto del territorio. L'articolo 4 mira a stabilire poteri di indirizzo politico e di vigilanza del Ministro sulla Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i Servizi tecnici (APAT) e sull'Istituto centrale per la ricerca applicata al mare (ICRAM), Istituto del quale, con successivo decreto ministeriale, si provvederà a ridefinire i compiti e l'organizzazione. L'articolo 5 stabilisce che il Ministero si articola in un numero non superiore a sei direzioni generali, mentre l'articolo 6 precisa che dall'attuazione del provvedimento non devono derivare nuovi e maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Dopo aver ritenuto che l'articolato dello schema di decreto coglie gli obiettivi delineati nella stessa relazione illustrativa ed è coerente anche con le finalità della manovra finanziaria per l'anno 2003 – appena varata – imperniata sulla razionalizzazione delle uscite, senza operare tagli alla spesa pubblica, preannuncia che chiederà alla Commissione mandato ad esprimere osservazioni favorevoli sullo schema in titolo anche in considerazione del fatto che esso costituisce una risposta senz'altro positiva alla necessità di coniugare la crescente domanda di un ambiente pulito con l'esigenza di garantire lo sviluppo economico.

Il presidente NOVI dichiara aperta la discussione.

Il senatore RIZZI, dopo aver espresso apprezzamento per la relazione del senatore Zappacosta, sottolinea che negli ultimi anni è enormemente cresciuta l'attenzione nei confronti delle problematiche ambientali. La nuova riorganizzazione del Ministero dell'ambiente, proposta dallo schema di decreto in titolo, si muove nella giusta direzione e va giudicata positivamente dal momento che dimostra in modo concreto l'impegno assunto dal Governo di collegare le ragioni della tutela ecologica con quelle del benessere economico. Inoltre, ulteriori aspetti positivi del provvedimento sono rappresentati dalla particolare cura che si intende dare ai rapporti di politica estera in campo ambientale oltre che dalla riorganizzazione del Dicastero in sei direzioni generali.

Il senatore TURRONI ricorda che in passato aveva insistentemente auspicato modifiche al decreto legislativo n. 300 del 1999 al fine di superare i conflitti di competenze tra alcuni Dicasteri come, ad esempio, quello che ha investito per molto tempo il Ministero dei lavori pubblici e quello

dell'ambiente in ordine alla difesa del suolo. Tale richiesta si giustificava nell'ottica di un rafforzamento delle competenze del Ministero dell'ambiente, indispensabile alla luce dei numerosi impegni assunti dall'Italia in sede internazionale. Tuttavia, lo schema di decreto, pur apportando delle modifiche al decreto legislativo n. 300 del 1999, si risolve in un indebolimento del Ministero dell'ambiente. Infatti, le modifiche che si intendono proporre suscitano più di una perplessità, come, ad esempio, quelle che tendono a sopprimere la figura del segretario generale o la struttura dei dipartimenti. Analogo giudizio negativo deve poi essere formulato anche per quanto concerne la diminuzione del numero delle direzioni generali e il contenuto delle attribuzioni del Ministero dell'ambiente.

Pur comprendendo che il Governo intende operare una riforma dei Dicasteri – per molti versi auspicabile – bisognerebbe riflettere sull'impatto di alcune delle modifiche delineate che, proprio attraverso la riduzione delle direzioni generali, rischia di creare dei compartimenti stagni sull'erroneo assunto che le questioni ambientali siano affrontabili in modo isolato, quando invece è evidente la loro interconnessione. In tal senso, proprio come figura di raccordo e di coordinamento, sarebbe stato opportuno mantenere il capo dipartimento anche al fine di salvaguardare un approccio sistematico delle varie materie ambientali che, del resto, è stato sottolineato anche nel recente vertice sullo sviluppo sostenibile tenuto a Johannesburg.

Sarebbe stata dunque auspicabile una diversa impostazione nel riordino delle strutture dirigenziali del Ministero dell'ambiente, con particolare riferimento ad alcuni settori specifici, come ad esempio quello della difesa del mare che non si riesce a comprendere come possa essere incluso insieme alla difesa di altri settori come le aree naturali protette e la biodiversità. Infatti, molti problemi connessi alla difesa dell'ambiente marino, come quelli dell'inquinamento e della erosione delle coste, necessiterebbero di un approccio specifico.

In secondo luogo, non risulta sufficientemente chiara la distinzione, nel comma 2, lettera c), dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 300 del 1999 – nella formulazione proposta dal provvedimento in esame – tra la gestione concreta delle risorse ed il rispetto delle convenzioni internazionali. Critiche di uguale tenore devono poi essere avanzate anche con riferimento alla lettera e) del comma 2 dello stesso articolo, poiché non si comprende come la difesa e l'assetto del territorio debba essere salvaguardata con esclusivo riferimento ai valori naturali ed ambientali.

Per queste ragioni, pertanto, invita il Governo ad una più seria riflessione sulle modifiche proposte al fine di limitare l'indebolimento strutturale del Ministero dell'ambiente, valutando l'opportunità di mantenere qualche dipartimento o di conservare la figura del segretario generale. Queste valutazioni si rendono altresì indispensabili anche per impedire un ulteriore ridimensionamento delle competenze del Ministero dell'ambiente che, ad esempio, negli ultimi tempi si è verificato in ordine alla valutazione di impatto ambientale che ora sembra rientrare nelle attribuzioni del CIPE.

Il senatore GIOVANELLI, pur riconoscendo che ogni governo ha il diritto di riorganizzare le competenze ed i livelli dirigenziali dei vari Dicasteri, anche ispirandosi alla logica dello *spoil system* esprime tuttavia un giudizio fortemente negativo sullo schema in esame che si muove in controtendenza rispetto ai risultati conseguiti nel passato quando si era registrato un rafforzamento del ruolo del Ministero dell'ambiente, a cominciare dalle attribuzioni relative alla difesa del suolo. La riorganizzazione proposta è presentata, peraltro, da una relazione illustrativa scontata e reticente poiché nasconde i veri obiettivi della riforma che si intende introdurre, sulla quale, quindi il Governo farebbe bene ad informare la Commissione.

Inoltre, appare inaccettabile la riformulazione dell'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo n. 300 del 1999 nella parte in cui attribuisce al Ministero dell'ambiente compiti attinenti la promozione di politiche di sviluppo durevole. Infatti, il concetto di sviluppo durevole sembrerebbe rispondere più ad esigenze ideologiche e politiche, mentre sarebbe stato necessario conservare nell'ordinamento del Dicastero il concetto di sviluppo sostenibile sul quale, peraltro, l'Italia ha assunto precisi impegni in sede internazionale. Appare altresì criticabile aver esteso il potere di vigilanza del Ministro all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), così sovvertendo l'impostazione seguita negli ultimi anni quando si era dato impulso alla figura delle Agenzie.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti (n. 131)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 1° marzo 2002, n. 39. Esame e rinvio)

Il relatore PONZO riferisce sullo schema di decreto in titolo ricordando innanzitutto che la normativa relativa alle discariche di rifiuti attualmente vigente in Italia è incentrata sul decreto legislativo n. 22 del 1997 il quale, all'articolo 5, stabiliva che a decorrere dal 1° gennaio 2000 – termine successivamente prorogato due volte, da ultimo fino all'adozione delle norme tecniche previste dall'articolo 18 dello stesso decreto e comunque non oltre un anno dall'entrata in vigore della legge n. 335 del 2001 – è consentito smaltire in discarica solo i rifiuti inerti, i rifiuti individuati da specifiche norme tecniche ed i rifiuti che residuano dalle operazioni di riciclaggio, recupero e smaltimento.

In sostanza, la normativa vigente risulta largamente superata, ed occorre ora procedere all'individuazione dei requisiti delle diverse categorie di discariche e dei rifiuti ammessi, non conformi a quanto previsto dalla normativa comunitaria.

Quanto ai contenuti dello schema di decreto, vengono dettate specifiche prescrizioni riguardo alla gestione del percolato e del biogas nelle

discariche che accolgono rifiuti non pericolosi e pericolosi. In particolare, la gestione del biogas deve essere condotta in modo tale da ridurre al minimo il rischio per l'ambiente e per la salute umana. L'ammissione dei rifiuti degli impianti, rispettivamente, pericolosi, non pericolosi ed inerti, viene subordinata a precisi criteri di accettabilità. Riguardo poi ai rifiuti urbani, vengono fissati specifici obiettivi di progressiva riduzione del conferimento in discarica da raggiungersi a livello degli Ambiti territoriali ottimali e, tali obiettivi, espressi in termini di sostanza secca, dovranno essere raggiunti, rispettivamente, entro 5, 8 e 15 anni dalla data di entrata in vigore del decreto.

Le disposizioni previste dallo schema in titolo dovrebbero, in ultima analisi, rendere possibile il passaggio da un modello di gestione basato sul conferimento di tutti i rifiuti alle discariche, ad un modello complesso di prevenzione, recupero e trattamento.

Va precisato a questo punto che il termine per il recepimento della direttiva comunitaria è scaduto il 16 luglio 2001, tant'è che è stata avviata un'apposita procedura di infrazione. È pertanto urgente varare lo schema di decreto in titolo, per il quale è sua intenzione predisporre un parere favorevole con alcune osservazioni, volte in particolare a sottolineare l'esigenza di accogliere anche le proposte di modifica avanzate dalla Conferenza Stato-regioni in rapporto all'articolo 14, e non recepite dal Governo, in materia di garanzie finanziarie da prestare anche da parte di regioni ed altri enti locali gestori diretti di discariche, nonché le proposte volte a prevedere la suddivisione in lotti anche delle garanzie di cui all'articolo 14 qualora la discarica venga realizzata con tale sistema.

Il presidente NOVI dichiara aperta la discussione.

Il senatore MONCADA LO GIUDICE richiama l'attenzione del relatore sul parere espresso dalla 1ª Commissione permanente, la quale ha rilevato che sono già state trasferite significative attribuzioni in materia di gestione dei rifiuti da parte dello Stato alle regioni, e che quindi sarebbe opportuno integrare il provvedimento in titolo contemplandovi il conferimento di una delega espressa alle regioni a provvedere all'eventuale integrazione, ove necessario, della disciplina statale.

Il relatore PONZO fa presente al senatore Moncada Lo Giudice che tale questione viene affrontata anche nell'ambito del disegno di legge n. 1545.

Il senatore RIZZI ricorda che già nella scorsa legislatura aveva duramente criticato, in svariate occasioni, il modo di legiferare basato su complessi rinvii ad altre norme di legge, così da rendere incomprensibili ai più i testi normativi. Deve purtroppo rilevare al riguardo che anche lo schema di decreto in titolo presenta tali deprecabili caratteristiche: basti guardare l'articolo 2, il quale reca rinvii ad una serie di provvedimenti legislativi

preesistenti. Per rispetto ai cittadini è giunto il momento di adottare un modo più limpido e comprensibile di redigere i testi legislativi.

Il senatore GIOVANELLI sottolinea come la materia affrontata con lo schema di decreto in titolo sia fortemente tecnica, di talché, anche per dar modo alle Commissioni parlamentari competenti di esprimere un parere meditato, sarebbe quanto mai opportuno che il relatore e il rappresentante del Governo illustrassero puntualmente i contenuti del provvedimento.

Il presidente NOVI avverte che, proprio per dar modo a tutti i componenti della Commissione di approfondire tematiche così delicate, il seguito dell'esame dello schema di decreto è previsto nella seduta pomeridiana di domani.

Chiede di parlare il sottosegretario NUCARA, il quale si riserva innanzitutto di esprimere alcune valutazioni in sede di replica. Quanto in particolare alle osservazioni del senatore Rizzi, se è condivisibile l'opinione secondo cui i testi legislativi dovrebbero essere redatti in modo più comprensibile, si deve d'altra parte tener conto dell'oggettiva difficoltà di inserire nel testo di un decreto come quello in esame tutti i contenuti delle norme di legge a cui si fa riferimento. Proprio per questo però è della massima importanza la fattiva ed efficace collaborazione prestata, a parlamentari e rappresentanti del Governo, dai Servizi studi delle due Camere e dai funzionari degli Uffici legislativi dei Ministeri.

Fa quindi presente al senatore ROLLANDIN – il quale chiede per quali ragioni non siano state recepite tutte le proposte di modifica avanzate dalla Conferenza Stato-regioni – che il Ministero competente, per quanto riguarda l'articolo 14, è quello dell'economia, e non già quello dell'ambiente.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

MARTEDÌ 1° OTTOBRE 2002

24ª seduta

Presidenza del Vice Presidente

MIGLIORI

indi del Presidente

VIZZINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per le politiche agricole e forestali Delfino e per gli affari regionali Gagliardi.

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE CONSULTIVA

(A.S. 1599) Disposizioni in materia di agricoltura

(Parere alla 9ª Commissione del Senato della Repubblica. Esame. Parere favorevole con raccomandazioni)

Il relatore BONGIORNO illustra analiticamente il disegno di legge in titolo, per i profili di competenza della Commissione, proponendo uno schema di parere favorevole.

Si apre il dibattito.

L'onorevole SEDIOLI, rilevato come il disegno di legge contempli il conferimento di ben trentadue deleghe legislative al Governo senza la previsione di una vera e propria strategia in materia di agricoltura, lamenta la sostanziale elusione di quanto disposto dal quinto comma dell'articolo 117 della Costituzione e, pertanto, ritiene preferibile l'espressione di un parere contrario.

Il senatore GUBERT osserva che dovrebbero essere opportunamente formulati alcuni rilievi in ordine ai principi e ai criteri direttivi previsti dal testo in esame, al fine di contribuire positivamente, specie da parte dei

componenti della maggioranza politica, al miglioramento del disegno di legge.

Il senatore MICHELINI segnala il contrasto delle disposizioni predisposte dal Governo con le competenze regionali in materia di agricoltura disciplinate dalla Costituzione, anche per quanto concerne, in particolare, l'articolo 3, recante le risorse finanziarie destinate ai programmi nazionali e regionali previsti dall'apposito fondo per la ricerca.

Il relatore BONGIORNO, pur accogliendo l'invito a meglio precisare i criteri e i principi direttivi previsti dalla legge di delegazione, ravvisa nel testo in esame sufficienti garanzie di coinvolgimento delle regioni nelle materie di propria competenza.

L'onorevole SEDIOLI ribadisce con forza la contrarietà della propria parte politica al testo in esame, attesa anche l'opposizione manifestata in proposito dalle regioni.

L'onorevole OLIVIERI, richiamata la particolare attribuzione di competenze in materia non soltanto delle regioni a statuto ordinario ma anche di quelle a statuto speciale, suggerisce il rinvio dell'esame per individuare le soluzioni più idonee.

Il sottosegretario DELFINO, pur riconoscendo l'importanza delle argomentazioni emerse nel corso del dibattito, auspica la sollecita espressione di un parere favorevole in considerazione delle garanzie comunque riconosciute alle regioni nelle diverse fasi di attuazione delle deleghe al Governo.

Dopo chiarimenti di ordine procedurale del presidente VIZZINI, la Commissione approva il parere favorevole proposto dal relatore, con le raccomandazioni espresse dal senatore Gubert.

(A.S. 1545) Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3

(Parere alla 1ª Commissione del Senato della Repubblica. Esame e rinvio)

Il relatore PONZO dà conto, per i profili di competenza della Commissione, delle disposizioni recate dagli articoli del disegno di legge, raccomandando infine l'approvazione di un parere favorevole, tenuto anche conto del dibattito già svolto sulla questione nel corso della recente audizione del ministro La Loggia.

L'onorevole FISTAROL, pur concordando con la proposta di esprimere un parere favorevole, segnala la particolare opportunità che esso contempli i profili di merito sollevati nel corso del dibattito politico già svolto nelle diverse sedi e, in particolare, durante la recente audizione

del ministro La Loggia. Ove la problematicità delle questioni disciplinate dal disegno di legge in esame risultasse in modo compiuto da un articolato parere della Commissione, quest'ultimo potrebbe registrare l'unanimità dei consensi tra i diversi Gruppi. Si associa l'onorevole OLIVIERI, sottolineando altresì l'esigenza di una più idonea ricognizione dei principi fondamentali disciplinati dall'articolo 1.

L'onorevole ZELLER, pur condividendo quanto emerso nel corso del dibattito, lamenta l'insufficienza complessiva del testo in esame e, in particolare, la reviviscenza del commissario di Governo nelle regioni attraverso il conferimento di ulteriori attribuzioni alla figura del prefetto. Ulteriori disposizioni, peraltro, appaiono strutturalmente incongrue rispetto al vigente dettato costituzionale.

Il presidente VIZZINI propone che il relatore predisponga uno schema di parere favorevole, con le osservazioni emerse dal dibattito, da presentare nel corso della prossima seduta.

Conviene la Commissione e il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

(A.C. 2579) *Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione - Legge di semplificazione 2001*, approvato dal Senato della Repubblica
(Parere alla I Commissione della Camera dei deputati. Esame e rinvio)

Il relatore SCHMIDT illustra analiticamente il disegno di legge, per i profili di competenza della Commissione, proponendo di esprimere un parere favorevole, tenuto conto del coinvolgimento istituzionale, sia della Conferenza unificata che delle competenti Commissioni parlamentari, nella fase di attuazione delle deleghe, conferite dal Parlamento al Governo, in materia di semplificazione normativa e di riassetto della legislazione.

Su richiesta dell'onorevole OLIVIERI e tenuto conto del conforme orientamento espresso dalla Commissione, il presidente VIZZINI rinvia il seguito dell'esame per i concomitanti impegni parlamentari.

La seduta termina alle ore 15,05.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MARTEDÌ 1° OTTOBRE 2002

55ª Seduta

Presidenza del Presidente
PETRUCCIOLI

Intervengono il presidente della RAI, professor Antonio BALDASARRE ed il direttore generale della RAI, dottor Agostino SACCA.

La seduta inizia alle ore 14.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente, senatore PETRUCCIOLI, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Avverte altresì che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

Seguito dell'audizione del Presidente e del Direttore generale della RAI

(Seguito svolgimento dell'audizione e conclusione)

Riprende l'audizione sospesa nella seduta del 18 settembre.

Il presidente PETRUCCIOLI ricorda che nella seduta precedente i Gruppi di opposizione avevano abbandonato i lavori; gli stessi commissari di minoranza hanno successivamente confermato, con dichiarazioni rilasciate alla stampa, la loro intenzione di non proseguire l'audizione.

Egli ha preso atto, come ha dichiarato pubblicamente, di tale decisione, sulla cui opportunità politica ha a titolo personale espresso qualche riserva; tale decisione evidentemente non fa venire meno le condizioni per la conclusione dell'audizione, essendovi ancora colleghi iscritti a parlare e dovendosi svolgere le repliche del Presidente e del Direttore generale della

RAI, sulle cui dichiarazioni egli ritiene di dover fare poi alcune considerazioni.

Comunica poi di aver avuto sulla vicenda relativa a Michele Santoro ed Enzo Biagi un colloquio con i Presidenti delle Camere che, investiti della questione, si sono correttamente rivolti al Presidente della Commissione di vigilanza.

Il senatore LAURIA comunica che la sua presenza alla seduta è determinata unicamente da esigenze di rispetto al suo ruolo istituzionale di vice presidente; egli peraltro condivide le considerazioni che hanno determinato i commissari dell'opposizione a decidere di non partecipare all'audizione, decisione determinata da un atteggiamento di chiusura e di non collaborazione dei vertici aziendali che apre una vera e propria frattura tra la RAI ed il Parlamento, in un momento oltretutto nel quale la RAI vive una fase di grande difficoltà.

Si apre il dibattito.

Il senatore BONATESTA stigmatizza l'irresponsabilità dell'opposizione che ha abbandonato i lavori operando di fatto una delegittimazione della Commissione e del suo Presidente, nella consapevolezza di non possedere validi argomenti per sostenere una polemica del tutto strumentale su Biagi e Santoro, la cui posizione è ormai quella di due giornalisti dipendenti dalle direttive di una parte politica.

Il presidente del Consiglio di amministrazione della RAI, professor BALDASSARRE, prende la parola per comunicare alla Commissione che, successivamente all'audizione del 18 settembre – nel corso della quale egli aveva fatto presente come, stante il rifiuto dei direttori di RAIUNO e di RAIDUE a collocare in palinsesto la trasmissione giornalistica di Michele Santoro, il direttore di RAITRE si era detto disponibile a condizione di un aumento del *budget* della rete che il Consiglio di amministrazione e la direzione generale non ritenevano di poter concedere – il direttore di RAITRE gli ha comunicato la propria piena disponibilità a trovare una collocazione in palinsesto, tanto per Michele Santoro quanto per Enzo Biagi, e ciò anche in considerazione della disponibilità manifestata da quest'ultimo nelle scorse settimane a lavorare su RAITRE, eventualmente anche a titolo gratuito.

Il direttore Ruffini faceva anche presente di aver illustrato in dettaglio tale collocazione in una lettera inviata al direttore generale Saccà.

A parere del Presidente Baldassarre questo impegno assunto dal direttore Ruffini chiude definitivamente la questione della permanenza e della collocazione in azienda di Enzo Biagi e Michele Santoro.

Il presidente Baldassarre si sofferma quindi sulle dichiarazioni del senatore Lauria contestando l'affermazione che la RAI sarebbe in difficoltà; in proposito egli osserva che questa crisi, pur denunciata sui giornali, non

trova corrispondenza nella realtà e fornisce alcuni dati relativi ai positivi risultati di mercato conseguiti dalla RAI.

Il presidente PETRUCCIOLI fa presente al presidente Baldassarre ed ai membri della Commissione che il proseguimento dell'audizione senza la presenza dell'opposizione postula una rigorosa limitazione del dibattito all'argomento all'ordine del giorno, vale a dire alle questioni relative alla permanenza in RAI di Michele Santoro ed Enzo Biagi.

Peraltro, proprio perché tale è l'oggetto del dibattito, egli ritiene opportuno, in considerazione delle novità annunciate dal Presidente Baldassarre che il direttore generale Saccà completi tale informazione dando conto alla Commissione della lettera da lui ricevuta dal direttore Ruffini.

Il direttore generale SACCÀ si dichiara disponibile a trasmettere al Presidente della Commissione la lettera da lui ricevuta dal direttore di RAITRE, sebbene questa sia qualificata come riservata.

In tale lettera, comunque, il direttore Ruffini gli preannunciava l'intenzione di mettere in palinsesto una striscia quotidiana affidata ad Enzo Biagi da collocare tra le 19,54 e le 20,00, sostanzialmente sopprimendo le informazioni meteorologiche regionali e lo spazio pubblicitario successivo, nonché di affidare una striscia quotidiana – la trasmissione meteorologica di cui si era parlato in passato – a Fabio Fazio e di riservare uno spazio a Michele Santoro, sostanzialmente «raddoppiando» la trasmissione già prevista per Floris. Il direttore Saccà fa presente di aver espresso in primo luogo al direttore Ruffini vive perplessità sulla collocazione di Biagi nello spazio indicato, e ciò per diverse ragioni non ultima tra le quali la legittima aspettativa delle redazioni regionali di non vedere diminuito ma anzi aumentato lo spazio a loro destinato, né gli è sembrata felice la collocazione alternativa suggerita da Ruffini in seconda serata, in coda a Primo Piano. Peraltro va comunque precisato che sono in corso le trattative per un programma su RAIUNO adeguata alla professionalità di Biagi.

Premesso inoltre che anche la collocazione in palinsesto di Santoro risultava poco chiara, il direttore Saccà fa presente di aver chiesto al direttore di RAITRE con quali risorse pensasse di poter fare fronte a tutti questi nuovi impegni e di aver fatto presente che, in ogni caso, non è assolutamente proponibile l'idea che Enzo Biagi o chiunque altro possa collaborare con la RAI a titolo gratuito.

Riprende il dibattito.

Il deputato LANDOLFI condivide le critiche del senatore Bonatesta al comportamento dell'opposizione, che ha provocato un grave *vulnus* alla funzionalità e all'autorità di questa Commissione.

Egli fa presente che il rifiuto di partecipare ai lavori di una Assemblea può essere giustificato solamente o da un intento ostruzionistico – far mancare il numero legale, ritardare l'approvazione di un provvedimento – che evidentemente in un'audizione non sussiste, ovvero quale segno di

protesta per qualche grave violazione di regole procedurali. In tale ultimo caso ciò non può che essere visto come una critica all'operato della Presidenza, pure attribuita ad un autorevole esponente dell'opposizione stessa che la esercita con assoluta correttezza e rigore.

Il deputato CAPARINI nell'osservare che l'opposizione ha dato in questa circostanza un'evidente dimostrazione di disprezzo per le istituzioni, fa presente che si sta comunque discutendo di un giornalista, Michele Santoro, nei confronti del quale la RAI sta dimostrando la massima disponibilità, laddove si considerino le ripetute censure da lui subite da parte della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e i ripetuti atteggiamenti antiaziendali tenuti negli ultimi mesi.

Il deputato BERTUCCI rileva l'evidente sproporzione della battaglia, di carattere chiaramente strumentale, inscenata dalla sinistra intorno alla sorte di Enzo Biagi e Michele Santoro; egli non ricorda di aver assistito a simili proteste quando, in altre epoche, si sono verificate delle vere e proprie epurazioni come quelle che colpirono Fabrizio Del Noce e Bruno Vespa.

In realtà sono altre le informazioni che potrebbero e dovrebbero interessare questa Commissione: se è vero ad esempio, come è stato confermato in questa sede, che il compenso annuo percepito da Michele Santoro è di un miliardo e mezzo di vecchie lire, sarebbe interessante sapere se tale retribuzione continua ad essere erogata anche se Santoro non conduce un programma giornalistico.

Il senatore PESSINA ritiene che la decisione dell'opposizione di abbandonare i lavori di questa Commissione debba indurre ad una riflessione di carattere generale sulle forme della dialettica politica. È a suo parere inaccettabile, infatti, che l'agenda del dibattito sulla RAI sia dettata dall'opposizione in base ad affermazioni prive di riscontro nella realtà, ed anche spesso offensive nei confronti di chi opera nella televisione.

Affermare apoditticamente che la RAI sia subalterna agli obiettivi di mercato di Mediaset è infatti falso, laddove si ponga attenzione ai notevoli risultati conseguiti negli ultimi tempi dall'azienda, ed è ancor più grave sostenere che il Governo sia ormai padrone dell'informazione televisiva pubblica, dal momento che tale affermazione postula una disponibilità dei giornalisti della RAI a mettersi al servizio del potere di volta in volta prevalente, ciò che non appare certamente molto rispettoso della professionalità dei giornalisti dell'azienda pubblica.

Del resto è la stessa realtà della RAI, si pensi ad una trasmissione come «Report» di Milena Gabanelli, a smentire l'accusa che vi sia una sorta di occupazione dell'azienda da parte della maggioranza, e non si può certamente assumere come parametro unico del pluralismo nell'azienda pubblica la permanenza in palinsesto di Michele Santoro, il quale ha tenuto atteggiamenti antiaziendali che in qualsiasi altra impresa ne

avrebbero determinato il licenziamento con richiesta di risarcimento dei danni da parte dell'azienda stessa.

Il senatore MONCADA LO GIUDICE esprime il proprio sconcerto per il fatto che questa Commissione continui, ormai per la quinta volta, a discutere su aspetti di carattere meramente gestionali, quali i particolari del contratto di Michele Santoro o Enzo Biagi.

Si tratta certamente di questioni che esulano dai compiti di questa Commissione ed è triste vedere come l'opposizione, nella quale pure vi sono esponenti di valore e di grande esperienza nel campo radiotelevisivo, preferisca continuare a suscitare sterili polemiche su simili argomenti invece di contribuire costruttivamente al miglioramento del servizio pubblico radiotelevisivo.

Dopo l'intervento del deputato LAINATI, il quale condivide le osservazioni espresse dai colleghi circa la pretestuosità di un paradossale dibattito che sembra quasi attribuire alla vicenda professionale di Michele Santoro ed Enzo Biagi il carattere di termometro dello stato della democrazia italiana, il presidente PETRUCCIOLI osserva in primo luogo di non ritenersi in alcun modo delegittimato dalla decisione dei colleghi dell'opposizione di non partecipare all'audizione.

In riferimento all'intervento del senatore Moncada lo Giudice egli ritiene che possa essere condivisibile affermare che il dibattito sulla collocazione in palinsesto di Santoro e Biagi abbia occupato un tempo eccessivo nei lavori di questa Commissione; bisogna tuttavia tener presente che se di questi due professionisti si discute, anche fuori di questa Commissione, non è solo perché il pubblico che seguiva Enzo Biagi si chiede perché sia stato sostituito dalle comiche di «Max e Tux», ma anche e soprattutto perché il caso relativo a Biagi e Santoro è stato aperto dal Presidente del Consiglio con la sua conferenza stampa in Bulgaria, nella quale ha auspicato e annunciato l'allontanamento di questi due professionisti dalla RAI.

Sono queste dichiarazioni certamente inaccettabili dal punto di vista istituzionale che, mettendo indubbiamente in difficoltà gli stessi organi dirigenti della RAI, hanno conferito alla vicenda di Biagi e di Santoro, se si vuole impropriamente, il carattere di pietra di paragone dell'indipendenza di cui gode oggi la RAI, ed è da ciò che discende l'opportunità politica ed istituzionale che questa Commissione sia informata e possa svolgere le sue valutazioni sull'esito definitivo di questa vicenda, in modo da garantirne la massima trasparenza.

Purtroppo da parte della RAI questa trasparenza fino ad oggi non c'è stata fino in fondo; ne è stata un'ulteriore prova quanto avvenuto oggi, quando il presidente Baldassarre ha comunicato talune novità che a suo dire concludevano la vicenda dei due giornalisti, e subito dopo il direttore generale Saccà, richiesto di dare ulteriori informazioni, ha dovuto ammettere che la vicenda non era conclusa affatto.

Del resto non appare ispirato all'obiettivo della trasparenza nemmeno l'atteggiamento con il quale si è voluto scaricare su una presunta insindacabilità delle decisioni dei direttori di rete l'incapacità di dare una conclusione, quale che sia, alla vicenda dei due giornalisti; affermando che i Direttori di rete godrebbero dei privilegi propri del contratto giornalistico, privilegi in realtà riconosciuti solo ai Direttori di testata, come dimostra peraltro lo stesso intervento di oggi del direttore Saccà che ha nei fatti confermato di poter esercitare un ruolo di coordinamento sul palinsesto.

Intervenendo in sede di replica il presidente BALDASSARRE conferma che la legge riconosce ai Direttori di rete uno *status* che è analogo a quello dei Direttori di testata, cosicché il Consiglio di amministrazione non può che prendere o non prendere atto di una proposta di palinsesto.

Il Consiglio di amministrazione, che della RAI è unicamente l'editore, non può quindi imporre ad un direttore la collocazione di un programma in palinsesto: se lo facesse, anche magari adempiendo ad un'indicazione di questa Commissione, violerebbe una legge che solo il Parlamento nella sua sovranità può modificare; se la modificasse peraltro non farebbe probabilmente un buon servizio alla causa della libertà di manifestazione del pensiero.

In ogni caso, nel confermare le dichiarazioni rese il 18 settembre e quelle in apertura di seduta, egli esprime vivo stupore per il fatto che qualcuno possa affermare, come molti organi di stampa continuano a fare, che Enzo Biagi e Michele Santoro siano stati estromessi dalla RAI, cosa che non è avvenuta e che nessuno desidera che avvenga.

Il direttore generale SACCÀ osserva in primo luogo, per quanto riguarda la posizione di Michele Santoro, che da parte degli organi dirigenti della RAI c'è sempre stata la massima disponibilità a risolvere il problema della sua collocazione in palinsesto, nonostante gli atteggiamenti antiaziendali ripetutamente tenuti dal giornalista e che – secondo il parere di due autorevoli studi legali – ne avrebbero giustificato il licenziamento.

In realtà è stata la stessa insistenza di Santoro a non accettare la proposta di costruire un modello di programma più pluralista, ma di voler comunque rifare «Sciuscià», a rendere difficile una soluzione compatibile con le linee editoriali delle reti.

Peraltro, come da lui già affermato nella precedente audizione, non è vero che Santoro non stia lavorando, dal momento che, oltre ad aver confermato la sua disponibilità per la realizzazione del documento-dramma su Portella delle Ginestre, sta anche lavorando al programma «Donne», la cui prima puntata è andata in onda ieri, che peraltro si è rifiutato di firmare, con un atteggiamento anche questo passibile di sanzione disciplinare.

Per quanto riguarda la questione sollevata dal deputato Bertucci relativa alla retribuzione di Santoro, effettivamente lo scorso anno questa è stata di un miliardo e quattrocentosettanta milioni di vecchie lire; tuttavia è da considerare che circa metà di tale cifra non ha carattere stipendiale

ma rappresenta un compenso per singole prestazioni che vengono retribuite solo se effettivamente svolte.

Per quanto concerne poi Enzo Biagi, egli conferma che è in corso di definizione un importante programma su RAIUNO.

A proposito di Biagi, peraltro, egli ricorda come già nella audizione da lui svolta davanti a questa Commissione come direttore di RAIUNO nello scorso mese di gennaio – ben prima dunque che il Presidente del Consiglio rilasciasse le note dichiarazioni in Bulgaria – egli aveva rilevato che la decisione assunta nel 1996 di sostituire «La zingara» con «il Fatto» di Enzo Biagi era stata quanto mai negativa per la creazione di un effetto traino a favore del TG1, come si era poi visto alcuni anni dopo con il suo superamento da parte del TG5; ciò non perché la trasmissione di Biagi facesse ascolti insufficienti, ma perché con la sua breve durata consentiva ad una trasmissione forte come «Striscia la notizia» di riflettere i suoi positivi ascolti sul *prime time* di Canale 5, che così appariva battere l'ammiraglia della RAI anche quando ciò non avveniva, con evidenti ricadute negative sulla raccolta pubblicitaria. È evidente quindi che la RAI deve porsi il problema di costruire un programma preserale realmente competitivo con «Striscia la notizia» ciò che è certamente difficile dopo che per anni si è lasciata crescere questa trasmissione della concorrenza. Il programma «Max e Tux», del quale non a caso sono previste solo 40 puntate, non rappresenta dunque per la RAI la soluzione di questo problema, ma solo una risposta di carattere interlocutorio.

Il Presidente PETRUCCIOLI ringrazia il presidente Baldassarre ed il direttore generale Saccà e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 16.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa
o similare**

MARTEDÌ 1° OTTOBRE 2002

26ª Seduta

Presidenza del Presidente
Roberto CENTARO

La seduta inizia alle ore 10,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore DEL TURCO ritiene che le esigenze di riservatezza evidenziate dal procuratore Grasso nella gestione del nuovo collaboratore di giustizia Giuffrè, rispondano a precisi criteri di funzionalità ed efficacia della lotta alla criminalità mafiosa. Al riguardo auspica una manifestazione anche formale di gratitudine verso il Procuratore da parte della Commissione tutta e, segnatamente, a suo nome, da parte del Presidente della medesima.

Il PRESIDENTE dà assicurazione che avrà cura di portare all'Ufficio di Presidenza tale istanza.

Il senatore FLORINO invita la Commissione ad approfondire la problematica relativa ai beni confiscati alla criminalità, con particolare riferimento alle strutture che più direttamente si occupano della loro gestione. Auspica una riflessione da parte della Commissione su quanto affermato da un *ex* ministro in ordine a risvolti delle stragi del 1992.

Il senatore VIZZINI desidera chiarire che le proprie dichiarazioni in merito alla recente situazione che si è venuta a creare presso gli uffici della Procura di Palermo e conferma il proprio plauso per il comportamento tenuto dal procuratore capo Grasso, non sottovalutando, peraltro, la professionalità degli altri magistrati.

Il senatore Massimo BRUTTI auspica il ripristino di quelle condizioni di serenità indispensabili per l'efficacia di ogni azione di contrasto della criminalità organizzata, affinché la Procura di Palermo possa muoversi con indipendenza, risolvendo in piena autonomia i propri problemi organizzativi.

Il senatore BRUTTI prosegue quindi il suo intervento in seduta segreta.

Ripresi i lavori in seduta pubblica, il senatore NOVI raccomanda un approfondimento sulla vicenda del maresciallo Antonino Lombardo.

Il deputato MINNITI, con riferimento all'articolo 4, ultimo comma, del recente protocollo di intesa siglato tra il Ministro dell'interno e la Regione Calabria, pone interrogativi su un passaggio di detto protocollo sulla ridefinizione di taluni strumenti di prevenzione, quali le certificazioni anti-mafia.

Il PRESIDENTE osserva, al riguardo, che l'audizione già calendarizzata del Ministro dell'interno sarà una utile occasione per la segnalazione della questione. Convenendo su un'istanza del senatore MARITATI, il PRESIDENTE dispone che si proceda all'audizione del prefetto Mori, con la riserva di esaminare ulteriori richieste di acquisizione di informazioni ovvero di approfondimento al termine della seduta.

Audizione del prefetto Mario Mori, Direttore del SISDE

Il PRESIDENTE introduce l'audizione esprimendo il proprio ringraziamento, anche a nome della Commissione tutta, al Direttore del SISDE prefetto Mario Mori, e dispone che l'audizione abbia luogo in seduta segreta.

Svolge una relazione introduttiva il prefetto Mori.

Pongono domande – sempre in seduta segreta – il senatore NOVI, il deputato MINNITI, il senatore MARITATI, il deputato LUMIA, il senatore NOCCO, i deputati BRICOLO e VENDOLA, il senatore VIZZINI, il deputato SINISI, i senatori DALLA CHIESA e MANZIONE, il deputato PALMA, il senatore FLORINO.

Risponde ai quesiti il prefetto MORI.

Ancora in seduta segreta, formulano richieste di chiarimento e di approfondimento il deputato LUMIA, il senatore Massimo BRUTTI e il PRESIDENTE.

Replica il prefetto MORI.

Il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'audizione alla seduta che si terrà giovedì 3 ottobre, alle ore 17.

Su un messaggio intimidatorio rivolto alla Commissione in occasione della missione svolta in Calabria

Ripresi i lavori in seduta pubblica, la vicepresidente Angela NAPOLI esprime vivo allarme per un messaggio intimidatorio indirizzato alla Commissione in occasione della missione svolta in Calabria dal 16 al 21 settembre scorso di cui è stata data notizia sulla stampa odierna ed osserva che tale atto conferma la gravità della situazione che già è emersa nel corso degli accertamenti compiuti.

Il PRESIDENTE afferma che l'attività della Commissione non sarà condizionata da gesti di infima caratura, come quello di cui è stata data notizia sulla stampa, né da eventuali azioni intimidatorie più eclatanti. La Commissione – conclude il PRESIDENTE – continuerà a lavorare serenamente valutando con il necessario approfondimento la situazione calabrese ed investendo i Ministri competenti.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE annuncia che la Commissione tornerà a riunirsi giovedì 3 ottobre 2002, alle ore 17, per il seguito dell'audizione del direttore del SISDE, prefetto Mario Mori.

La seduta termina alle ore 14,50.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia**

MARTEDÌ 1° OTTOBRE 2002

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI
RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Comunicazioni del presidente sui risultati del gruppo di lavoro in materia di rapporto tra *new media* e minori – Esame del *vademecum* sull'uso intelligente dei *new media* e definizione delle iniziative in merito all'organizzazione, il 20 novembre 2002, della Giornata nazionale per l'infanzia e l'adolescenza

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 14,10 alle ore 15,30.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 1° OTTOBRE 2002

82ª seduta

Presidenza del Presidente
PASTORE

Interviene il sottosegretario di Stato Gagliardi.

La seduta inizia alle ore 14.

(1517-A) Deputato Antonio RUSSO. – Disposizioni in materia di incompatibilità dei consiglieri regionali, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere su emendamenti all'Assemblea. Esame. Parere in parte contrario, in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo)

Il relatore FALCIER illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere contrario sugli emendamenti 1.102, 1.104 e 1.106, che propongono una riformulazione dell'articolo 1, comma 1, che appare lesiva delle competenze riconosciute alle regioni in materia di disciplina delle incompatibilità dei consiglieri regionali dall'articolo 122, primo comma, della Costituzione.

Propone altresì di esprimere un parere non ostativo sugli emendamenti 1.108 e 2.111, osservando tuttavia che essi possono essere considerati conformi al riparto delle competenze fra lo Stato e le regioni definito dal citato articolo 122 della Costituzione solamente se interpretati nel senso di fare salve le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, in relazione agli effetti derivanti dall'eventuale entrata in vigore della pertinente legislazione regionale.

Propone infine di esprimere un parere non ostativo sui rimanenti emendamenti.

La Sottocommissione approva le proposte del relatore.

(1271-A) Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere su emendamenti all'Assemblea. Esame. Parere in parte contrario, in parte non ostativo)

Il relatore BOSCETTO illustra gli emendamenti riferiti al provvedimento in titolo proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Il sottosegretario GAGLIARDI osserva che l'emendamento 49.1 determinerebbe una riassunzione di alcune attribuzioni inerenti alla materia delle acque minerali e termali, che si ritiene compresa tra le materie di competenza residuale delle regioni, nella sfera di competenza statale.

Il relatore BOSCETTO prende atto della posizione espressa dal rappresentante del Governo a proposito dell'attribuzione delle competenze sulle acque minerali e termali e conviene, alla luce delle suddette considerazioni, sull'opportunità di esprimere un parere negativo sull'emendamento 49.1.

La Sottocommissione conferisce quindi mandato al relatore a redigere un parere contrario sull'emendamento 49.1 e non ostativo sui rimanenti emendamenti, nei termini emersi dal dibattito.

(1296) Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità

(Parere su emendamenti alla 2ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore BOSCETTO riferisce sugli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo.

Su proposta del relatore la Sottocommissione conviene quindi di rinviare il seguito dell'esame al fine di completare l'illustrazione e l'esame dei suddetti emendamenti.

(1575) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione nel settore militare tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa nazionale della Romania, fatto a Roma il 26 febbraio 1997

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore MALAN illustra l'accordo oggetto della ratifica recata dal disegno di legge in titolo, in merito al quale propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

(1706) Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro aereo di Linate

(Parere alla 8^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Su proposta del relatore MAFFIOLI, che riferisce sul disegno di legge in titolo, la Sottocommissione conviene di esprimere un parere non ostativo.

Nuovo schema di regolamento recante la disciplina per la realizzazione di progetti e programmi nei settori aeronautico, spaziale e dei prodotti elettronici ad alta tecnologia suscettibili di impiego duale (n. 134)

(Osservazioni alla 10^a Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Il relatore PIROVANO riferisce sul provvedimento in titolo – che costituisce una nuova stesura dello schema di regolamento n. 111, su cui la Commissione ha espresso delle osservazioni alla Commissione di merito lo scorso 9 luglio – proponendo di ribadire i rilievi già espressi a proposito dell'esigenza di verificare che le disposizioni in materia di contributi siano compatibili con la normativa comunitaria. Rileva infatti che, dalla documentazione che corredata l'atto in titolo non si riscontra il recepimento delle osservazioni espresse lo scorso 9 luglio.

La Sottocommissione conferisce quindi mandato al relatore a redigere osservazioni favorevoli con rilievi nei termini proposti.

La seduta termina alle ore 14,25.

DIFESA (4^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 1° OTTOBRE 2002

11^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Contestabile, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 2^a Commissione:

(1713) Conversione in legge del decreto-legge 11 settembre 2002, n. 201, recante misure urgenti per razionalizzare l'amministrazione della giustizia: rinvio dell'esame;

alla 3^a Commissione:

(1575) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione nel settore militare tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa nazionale della Romania, fatto a Roma il 26 febbraio 1997: parere favorevole;

alla 5^a Commissione:

(1722) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello stato per l'esercizio finanziario 2001, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

(1723) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2002, approvato alla Camera dei deputati: parere favorevole.

BILANCIO (5^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 1° OTTOBRE 2002

111^a Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 15,20.

(1686) Conversione in legge del decreto-legge 4 settembre 2002, n. 193, recante misure urgenti in materia di servizi pubblici

(Parere all'Aula su emendamenti. Esame. Parere in parte favorevole, in parte contrario, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore FERRARA fa presente che si tratta degli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, al decreto-legge 4 settembre 2002, n. 193, recante misure urgenti in materia di servizi pubblici. Per quanto di competenza, ritiene che occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 1.1, in quanto suscettibile di comportare, «a regime», riflessi negativi sui bilanci delle società fornitrici di servizi pubblici le cui partecipazioni sono detenute dallo Stato. Segnala, inoltre, gli emendamenti 1.2000 (che riproduce un analogo meccanismo di utilizzo di maggiori entrate a legislazione vigente già adottato in occasione dell'emanazione del decreto-legge 26 settembre 2000, n. 265) e 1.100, che sembra comportare maggiori oneri per la finanza pubblica. Ritiene, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO precisa che l'emendamento 1.1 non comporta conseguenze finanziarie per il bilancio dello Stato, mentre esprime avviso contrario sugli emendamenti 1.2000 e 1.100.

Il presidente AZZOLLINI interviene per segnalare che sugli emendamenti 1.1 e 1.2000 si potrebbe esprimere un avviso contrario, senza richiamare l'articolo 81 della Costituzione in quanto non sussistono profili di copertura, ma aspetti di politica economica. Concorda, altresì, con l'opportunità di esprimere avviso contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 1.100.

Dopo un intervento del RELATORE, volto a esprimere avviso conforme a quello indicato dal Presidente Azzollini sugli emendamenti 1.1 e 1.2000, la Sottocommissione esprime, infine, parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione degli emendamenti 1.1 e 1.2000, sui quali il parere è contrario, nonché dell'emendamento 1.100, sul quale il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(1737) Conversione in legge del decreto-legge 2 settembre 2002, n. 192, recante proroga di termini nel settore dell'editoria, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore TAROLLI fa presente che si tratta del decreto-legge 2 settembre 2002, n. 192 recante proroga di termini nel settore dell'editoria. Per quanto di competenza, rileva, infine, che non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime parere avviso conforme al relatore.

Su proposta del RELATORE, la Sottocommissione esprime parere di nulla osta.

SUI LAVORI DELLA SOTTOCOMMISSIONE

Il presidente AZZOLLINI, potendosi procedere all'espressione del parere sugli ulteriori emendamenti al disegno di legge n. 1149, sospende la seduta, che verrà ripresa al termine della seduta della Commissione.

La seduta, sospesa alle ore 15,25, è ripresa alle ore 15,30.

(1707) Conversione in legge del decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, recante interventi urgenti a favore del comparto agricolo colpito da eccezionali eventi atmosferici

(Parere alla 9ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 24 settembre scorso.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO precisa che, in merito al comma 2 dell'articolo 2, si potrebbe integrare il testo aggiungendo dopo le parole: «n. 388» le altre: «così come finanziato dall'articolo 13, comma 4-*sexies* del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito nella legge 8 agosto 2002, n. 178».

Sul comma 1 dell'articolo 3, ribadisce che la possibilità di compensazioni tra UPB diverse di differenti amministrazioni, attuabile con apposito provvedimento legislativo, si è resa necessaria in relazione all'esigenza di favorire il passaggio dal sistema degli interventi compensativi a carico del Fondo di solidarietà nazionale, al ricorso mediante la stipula di apposite polizze assicurative multirischio e globali. Non è quindi possibile effettuare una stima approssimativa, tenuto conto dell'evolversi del sistema di aiuti. A tale fine, è stata introdotta la disposizione che prevede la compensazione degli importi in questione mediante decreto interministeriale. Infine, sull'articolo 5, dopo aver confermato le disponibilità impiegate a copertura del decreto-legge, il Sottosegretario ribadisce che gli importi autorizzati costituiscono un limite massimo di spesa entro il quale potranno essere effettuati gli interventi di cui al comma 1. Ricorda, inoltre, che gli interventi previsti dal decreto legislativo n. 228 del 2001 gravano sull'unica autorizzazione di spesa che trova complessivamente copertura nel provvedimento. Nel confermare le disponibilità di risorse sufficienti a garantire la copertura finanziaria del provvedimento in titolo, fa presente che la durata dei limiti di impegno non viene modificata quando viene fatto slittare l'anno di decorrenza.

Il senatore CADDEO ritiene che la compensazione tra UPB afferenti a diverse amministrazioni, afferisca alla competenza del Parlamento e non possa dunque essere oggetto di un atto amministrativo. Fa presente, infine, che il decreto-legge produce effetti finanziari rilevanti, riconoscendo, peraltro, diritti soggettivi, senza prevedere lo stanziamento di risorse aggiuntive, bensì ricorrendo ad una clausola di copertura poco trasparente.

Dopo gli interventi dei senatori MARINO e MORO, volti a sottolineare alcune perplessità in merito alle compensazioni tra UPB previste nell'articolo 3, prende la parola il presidente AZZOLLINI, il quale rileva che le questioni sollevate attengono più ai profili di trasparenza della gestione del bilancio, che a quelli di copertura. Precisa, inoltre, che le stesse finalità perseguite con le disposizioni in questione, possono comunque essere attuate con la legge di assestamento, ovvero con altro provvedimento legislativo.

Il senatore MARINO fa presente che, qualora non fosse espresso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, si costituirebbe un grave precedente.

Il presidente AZZOLLINI propone di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta, al fine di effettuare una riflessione sia in merito alla possibilità di provvedere alla suddetta compensazione tra U.P.B. con strumenti diversi dall'atto amministrativo, sia al fine di acquisire ulteriori specificazioni in merito alle riduzioni di spesa di cui all'articolo 5.

Conviene la Sottocommissione.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

(1713) Conversione in legge del decreto-legge 11 settembre 2002, n. 201, recante misure urgenti per razionalizzare l'amministrazione della giustizia

(Parere alla 2ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore MORO rileva che si tratta del decreto-legge n. 201 del 2002, recante misure urgenti per razionalizzare l'amministrazione della giustizia. Per quanto di competenza, segnala il Capo I del provvedimento (in materia di equa ripartizione), ai cui oneri si provvede – come indicato nell'apposita relazione tecnica allegata – nell'ambito delle risorse stanziare dalla legge n. 89 del 2001 (cosiddetta «legge Pinto»). A tale riguardo, oltre a richiamare le osservazioni svolte nella apposita nota del Servizio del Bilancio, fa presente che, sulla base dei dati forniti dalla predetta relazione tecnica, i soli oneri connessi con i previsti accordi transattivi (pari a 6.034.000 euro annui, ottenuti moltiplicando il 70 per cento del valore medio degli importi liquidati a titolo di indennizzo, pari a 3.017 euro, per i 2.000 accordi transattivi previsti) avrebbero una consistenza annuale prossima alle predette risorse della legge n. 89 del 2001 (pari a 6.561.585 euro). Ritiene che occorra pertanto verificare se sussistano sufficienti disponibilità finanziarie per far fronte alle spese (peraltro non quantificate) derivanti dai ricorsi per i quali, procedendosi in via ordinaria e non transattiva, l'Amministrazione dovesse risultare soccombente. A ciò aggiungasi che le risorse della citata legge n.89 verrebbero utilizzate anche a compensazione implicita sia delle minori entrate connesse con l'esenzione degli atti di transazione dal pagamento dell'imposta di registro (258.623 euro annui), di cui all'articolo 1, comma 9, sia degli oneri (non quantificati) relativi agli onorari dell'Avvocatura dello Stato (articolo 1, comma 10), fermo restando che sul pertinente capitolo del Ministero della giustizia insistono anche le spese di cui al regio decreto n. 2572 del 1923, in materia di ordinamento degli uffici e del personale del medesimo ministero. Peraltro, mentre il meccanismo di risarcimento previsto dalla «legge Pinto» era sostanzialmente configurato come un tetto di spesa annuale (articolo 3, comma 7), potendosi evidentemente rinviare ad altro esercizio la corresponsione delle somme dovute dallo Stato in caso di esaurimento delle corrispondenti risorse per quell'anno, il sistema ora introdotto (prevedendo stringenti termini di pagamento e più efficaci meccanismi per l'esecuzione forzata dei titoli esecutivi) sembra tutelare maggiormente il di-

ritto soggettivo patrimoniale del ricorrente vincitore, con evidenti ripercussioni finanziarie sul bilancio dello Stato. Inoltre, non appaiono chiari gli effetti derivanti dall'applicazione della nuova normativa (articolo 1, comma 12) ai procedimenti pendenti e, più in particolare, occorrerebbero chiarimenti sulla quantificazione degli oneri relativi al 2002, posto che proprio per questo esercizio le risorse indicate nel disegno di legge di assestamento del bilancio per lo stesso anno sono anche inferiori allo stanziamento della citata legge n.89, attestandosi infatti a 5.126.352 euro. Soffermendosi più nel dettaglio del comma 10 dell'articolo 1, posto che, come sopra segnalato, la disposizione non viene quantificata, che agisce nel presupposto che gli oneri vengano implicitamente compensati con le citate risorse della legge n.89 del 2001 (secondo una procedura che non sembra conforme alle norme di contabilità, trattandosi di compensazione tra voci iscritte in U.P.B diverse), e che queste ultime potrebbero essere insufficienti, occorre anche valutare i possibili effetti incrementativi del numero e del valore degli accordi transattivi anche in relazione alla consistenza del preteso risarcimento, cui sarebbe associato il previsto onorario, tenuto conto che la relazione tecnica omette di precisare se gli onorari in questione sono sostitutivi di quelli eventualmente corrisposti in relazione alle sentenze emesse, ovvero costituiscano un nuovo tipo di emolumento accessorio corrisposto. Con riferimento al successivo comma 11, segnala una possibile incongruenza tra il contenuto della relazione tecnica, la quale prevede anche il collocamento fuori ruolo di personale (che è suscettibile di determinare maggiori oneri per nuove assunzioni di personale), e il testo del decreto che fa riferimento al solo comando o distacco di personale. Per quanto concerne l'articolo 5 (che dispone, tra l'altro, l'aumento da 10 a 26 del numero di contratti a tempo determinato che il C.S.M. ha facoltà di stipulare), a parte la necessità di acquisire maggiori informazioni – come indicato nell'apposita nota del Servizio del Bilancio – anche sulle correlazioni quantitative tra oneri connessi con i componenti dell'Organo e con il personale dello stesso, segnala che la relazione tecnica non fornisce elementi a dimostrazione del supposto meccanismo di equivalenza finanziaria che dovrebbe essere in correlazione temporale e quantitativa con la prevista riduzione (da 24 a 30) dei componenti del medesimo Organo, riduzione che «sarà» fatta (come indicato in relazione tecnica) ai sensi della legge n. 44 del 2002. Peraltro, poiché i predetti collaboratori possono essere rilevati, con collocamento fuori ruolo, tra i pubblici dipendenti, potrebbero determinarsi ulteriori effetti negativi sulla finanza pubblica. Segnala poi l'articolo 6 (che dispone «un piano straordinario pluriennale di interventi» per il potenziamento delle strutture del settore penitenziario) e il successivo articolo 9 che ne prevede la copertura finanziaria. Oltre ai chiarimenti richiesti nella citata nota del Servizio del Bilancio, segnala anche che la cifra indicata come onere a regime dal 2003 andrebbe semmai ridotta di 276 euro in quanto non sussistono risorse adeguate sull'accantonamento indicato, e fa presente, inoltre, che, mentre la relazione tecnica si limita a fornire il costo totale per tipologia costruttiva per il triennio di riferimento, senza indicazioni sullo svi-

luppo annuale, la clausola di copertura proietta l'onere fino all'esercizio 2006. Da ultimo, con riferimento all'articolo 8 (che stabilisce che i servizi di protezione e di vigilanza di appartenenti all'Amministrazione della giustizia possano essere svolti anche dal personale del Corpo di polizia penitenziaria), sembrano necessari chiarimenti circa la natura aggiuntiva o sostitutiva del personale della polizia penitenziaria rispetto al personale delle altre forze di polizia già impegnato in tali funzioni. Nel primo caso, infatti, come segnalato dal Servizio del Bilancio, si determinerebbero oneri a carico della finanza pubblica non quantificati, né coperti, perché al personale in questione spetterebbe un'indennità per servizi esterni. Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sulle restanti parti del provvedimento.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, dando atto dell'ampiezza delle questioni testé sollevate, ritiene opportuno svolgere ulteriori approfondimenti dei profili finanziari connessi al provvedimento in questione.

Conviene la Sottocommissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1575) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione nel settore militare tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa nazionale della Romania, fatto a Roma il 26 febbraio 1997

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore MORO fa presente che si tratta del disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione nel settore militare con il Ministero della difesa nazionale della Romania. Per quanto di competenza, posto che la spesa per la partecipazione al Comitato tecnico misto è quantificata ipotizzando la partecipazione di un numero massimo di componenti non superiori a cinque, segnala la disposizione che prevede la possibilità di costituire gruppi di lavoro per lo studio e l'approfondimento di problematiche specifiche (articolo 7 dell'Accordo). Ritiene che occorra, pertanto, acquisire conferma che tali gruppi di lavoro si intendano costituiti nell'ambito del numero massimo di componenti indicati nella relazione tecnica.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO conferma che i gruppi di lavoro di cui all'articolo 7 dell'Accordo si intendono costituiti nell'ambito dei componenti indicati nella relazione tecnica. Propone, inoltre, di spostare la decorrenza della copertura all'anno 2003.

Il presidente AZZOLLINI ritiene opportuno che la Sottocommissione si pronunci in merito al testo trasmesso, non entrando nel merito della scelta di spostare la copertura dall'anno 2002, all'anno 2003. Tale opzione potrà comunque essere oggetto di una apposita proposta emendativa al testo in questione.

Dopo gli interventi dei senatori CADDEO, MICHELINI e MARINO, volti a concordare con le osservazioni del Presidente, la Sottocommissione esprime, infine, parere di nulla osta.

Nuovo schema di regolamento recante la disciplina per la realizzazione di progetti e programmi nei settori aeronautico, spaziale e dei prodotti elettronici ad alta tecnologia suscettibili di impiego duale (n. 134)

(Osservazioni alla 10ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore TAROLLI rileva che si tratta del nuovo schema di regolamento recante disciplina per la realizzazione di progetti e programmi nei settori aeronautico spaziale e dei prodotti elettronici ad alta tecnologia suscettibili di impiego duale. Per quanto di competenza, rileva che non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime avviso conforme al relatore.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

La seduta termina alle ore 16,10.

INDUSTRIA (10^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 1° OTTOBRE 2002

25^a Seduta

La Sottocommissione per i pareri, riunitasi sotto la presidenza del presidente Pontone, ha adottato le seguenti deliberazioni sui disegni di legge deferiti:

alla 1^a Commissione:

(1737) *Conversione in legge del decreto-legge 2 settembre 2002, n. 192, recante proroga di termini nel settore dell'editoria*, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

alla 5^a Commissione:

(1722) *Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2001*: parere favorevole;

(1723) *Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2002*, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

alla 11^a Commissione:

(1738) *Conversione in legge del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, recante disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale*: parere favorevole;

alla 13^a Commissione:

(533) *MANFREDI ed altri. - Legge-quadro in materia di interventi per il ristoro dei danni e la ricostruzione a seguito di calamità o catastrofe*: parere favorevole;

(930) *SPECCHIA ed altri. - Legge-quadro in materia di calamità naturali*: parere favorevole.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Mercoledì 2 ottobre 2002, ore 14,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui provvedimenti *in itinere* di attuazione e di revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione: audizione dei rappresentanti dell'Associazione Nazionale dei Comuni italiani e dell'Unione delle Province d'Italia.

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 2 settembre 2002, n. 192, recante proroga di termini nel settore dell'editoria (1737) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifiche dell'articolo 117 della Costituzione (1187).
- Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa (1281).
- OCCHETTO ed altri. – Norme di principio e di indirizzo per l'istruzione, la formazione e l'aggiornamento del personale delle Forze di polizia (882).
- Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (1545).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica all'articolo 27 della Costituzione concernente l'abolizione della pena di morte (1472) (*Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un te-*

sto risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionali d'iniziativa dei deputati Boato ed altri; Piscitello ed altri; Pisapia; Zanettin ed altri; Bertinotti ed altri).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SEMERARO. – Riconoscimento dell'interesse pubblico nazionale delle associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (1073).
- BERGAMO ed altri. – Riconoscimento dell'interesse pubblico nazionale delle associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (1095).
- MANCINO ed altri. – Riconoscimento dell'interesse pubblico nazionale in favore di talune associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (1465).

III. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SPECCHIA ed altri. – Modifica all'articolo 9 della Costituzione con l'introduzione del concetto di ambiente (553) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANFREDI ed altri. – Modifica all'articolo 9 della Costituzione (1658).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TURRONI ed altri. – Modifica all'articolo 9 della Costituzione (1712).

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 2 ottobre 2002, ore 8,30 e 21

IN SEDE DELIBERANTE

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Modifiche al codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti (1577) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Pisapia; Palma ed altri; Vitali*).

II. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Deputati FANFANI e CASTAGNETTI. – Modifiche al codice penale e al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di omissione di soccorso (1272) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- SCALERA. – Norme in materia di omissione di soccorso stradale (1112).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità (1296).
- MARINO ed altri. – Modifica alle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari della corte d'appello di Genova e della corte d'appello di Firenze (104).
- PEDRIZZI ed altri. – Istituzione in Latina di una sezione distaccata della corte di appello di Roma (279).
- PEDRIZZI. – Istituzione del tribunale di Gaeta (280).
- BATTAFARANO ed altri. – Istituzione delle corti d'appello di Sassari, Taranto e Bolzano (344).
- MARINI. – Istituzione in Cosenza di una sezione distaccata della corte di appello di Catanzaro, di una sezione in funzione di corte d'assise di appello e di una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale della Calabria (347).
- VALDITARA. – Istituzione di nuovo tribunale in Legnano (382).
- SEMERARO ed altri. – Istituzione della corte d'appello di Taranto (385).
- GIULIANO. – Istituzione del tribunale di Aversa (454).
- GIULIANO. – Istituzione in Caserta degli uffici giudiziari della corte di appello, della corte di assise di appello e del tribunale per i minorenni (456).
- VIVIANI. – Istituzione di una sede di corte d'appello, di una sede di corte di assise d'appello e di un tribunale dei minori a Verona (502).
- FASOLINO. – Delega al Governo per l'istituzione del tribunale di Mercato San Severino (578).

- CALDEROLI. – Istituzione della corte d'appello di Lucca (740).
- VISERTA COSTANTINI. – Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello di L'Aquila (752).
- PASTORE ed altri. – Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello de L'Aquila (771).
- MARINI ed altri. – Delega al Governo in materia di diversificazione dei ruoli nella magistratura (955).
- FILIPPELLI. – Istituzione della corte di assise presso il tribunale di Crotone (970).
- FEDERICI ed altri. – Istituzione della corte d'appello di Sassari (1051).
- FASSONE ed altri. – Distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti (1226).
- COSSIGA. – Delega al Governo in materia di giudici e pubblici ministeri: ruoli, funzioni, carriere (1258).
- COSSIGA. – Delega al Governo per la istituzione della Scuola superiore delle professioni legali (1259).
- COSSIGA. – Delega al Governo in materia di carriere dei giudici e dei pubblici ministeri, qualificazioni professionali dei magistrati, temporaneità degli uffici giudiziari direttivi nonché di composizione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (1260).
- COSSIGA. – Delega al Governo in materia di adozione di un codice etico dei giudici e dei pubblici ministeri e relativa disciplina e incompatibilità (1261).
- IERVOLINO ed altri. – Accorpamento delle città di Lauro, Domicella, Taurano, Marzano di Nola, Moschiano e Pago del Vallo di Lauro, nel circondario del tribunale di Nola (1279).
- CICCANTI. – Modifica alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, con riferimento alla sede dell'ufficio di sorveglianza per adulti di Macerata (1300).
- FASSONE ed altri. – Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità (1367).
- FASSONE. – Delega al Governo per la revisione e la realizzazione delle sedi e degli uffici giudiziari (1411).
- CALVI ed altri. – Norme in materia di istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, in materia di tirocinio, di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti, di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità e norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompati-

bilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio e di temporaneità degli incarichi direttivi (1426).

II. Esame dei disegni di legge:

- MARINI ed altri. – Norme in materia di reclutamento e formazione dei magistrati e valutazione della professionalità (1050).
- CIRAMI ed altri. – Istituzione in Agrigento di una sezione distaccata della corte d'appello e della corte d'assise d'appello di Palermo (1468).
- Antonino CARUSO e PELLICINI. – Delega al Governo per l'istituzione della corte d'appello di Busto Arsizio e del tribunale di Legnano e per la revisione dei distretti delle corti d'appello di Milano e Torino (1493).
- CALLEGARO. – Accorpamento dei comuni di Aiello del Friuli, Aquileia, Campolongo al Torre, Cervignano del Friuli, Chiopris, Viscone, Fiumicello, Ruda, San Vito al Torre, Tapogliano, Terzo d'Aquileia, Villa Vicentina e Visco, nel circondario del tribunale di Gorizia (1519).
- CALDEROLI. – Istituzione della corte d'appello di Novara (1555).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- NANIA ed altri. – Disciplina delle professioni intellettuali (691).
- PASTORE ed altri. – Disciplina delle professioni intellettuali (804).

IV. Esame dei disegni di legge:

- Modifiche urgenti al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante disciplina del fallimento (1243).
- BUCCIERO ed altri. – Nuove norme in materia di compravendita di immobili destinati ad essere adibiti come case di prima abitazione (684).
- MACONI ed altri. – Disposizioni in materia di tutela degli acquirenti di immobili destinati ad uso abitativo (1185).
- MONTI ed altri. – Norme per la tutela degli acquirenti di immobili destinati ad essere adibiti come casa di prima abitazione (1453).
- GIULIANO ed altri. – Modifica delle norme sul numero delle sedi notarili e di alcune funzioni svolte dai notai e dagli avvocati (817).

V. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- FASSONE ed altri. – Nuova disciplina della prescrizione del reato (260).
- e delle petizioni nn. 167 e 198 ad esso attinenti.

- BETTAMIO ed altri. – Disciplina della professione di investigatore privato (490).
- MANZIONE. – Norme in tema di uso dei dati contenuti nei registri immobiliari (512) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Margherita-DL-L'Ulivo, ai sensi degli articoli 53, comma 3 e 79, comma 1, del Regolamento*).
- GUBETTI ed altri. – Tutela del diritto dei detenuti ad una giusta pena (534).
- PASTORE ed altri – Nuove norme in materia di trascrizione dell'azione di riduzione (620).
- MEDURI ed altri. – Delega al Governo per la disciplina dell'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria (1184) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- Conversione in legge del decreto-legge 11 settembre 2002, n.201, recante misure urgenti per razionalizzare l'Amministrazione della giustizia (1713).

PROCEDURE INFORMATIVE

- I. Relazione sul sopralluogo effettuato da una delegazione della Commissione giustizia in Piemonte e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste in merito alla situazione penitenziaria in tali Regioni.
 - II. Relazione sul sopralluogo effettuato da una delegazione della Commissione giustizia in Lombardia in merito alla situazione penitenziaria in tale Regione.
 - III. Relazione sul sopralluogo effettuato da una delegazione della Commissione giustizia in Toscana in merito alla situazione penitenziaria in tale Regione.
-

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

Mercoledì 2 ottobre 2002, ore 15

- II. Esame del disegno di legge:
 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione nel settore militare tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Mini-

stero della difesa nazionale della Romania, fatto a Roma il 26 febbraio 1997 (1575).

DIFESA (4^a)

Mercoledì 2 ottobre 2002, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto ministeriale concernente il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa per l'anno 2001 (n. 139).
- Programma pluriennale di ammodernamento e rinnovamento dello Stato maggiore della Difesa n. 3/2002 relativo all'acquisizione di una «componente di sorveglianza elettronica aerotrasportata» (n. 138).

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Disposizioni per disincentivare l'esodo del personale militare addetto al controllo del traffico aereo (1435).
-

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 2 ottobre 2002, ore 9 e 15

AFFARE ASSEGNATO

Esame, ai sensi dell'articolo 125-*bis* del Regolamento, del documento:

- Nota di aggiornamento del documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2003-2006 (*Doc. LVII, n. 2-bis*).

IN SEDE REFERENTE

Esame dei disegni di legge:

- Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2001 (1722) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2002 (1723) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto ministeriale per il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, relativo a contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 129).
-

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 2 ottobre 2002, ore 8,45

IN SEDE CONSULTIVA

Esame, ai sensi dell'articolo 125-*bis* del Regolamento, del documento:

- Nota di aggiornamento del documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2003-2006 (*Doc. LVII, n. 2-bis*).
-

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 2 ottobre 2002, ore 14,30

IN SEDE REFERENTE

I. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, recante misure urgenti per la scuola, l'università, la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale (1742).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CORTIANA ed altri. – Legge-quadro in materia di riordino dei cicli dell'istruzione (1251).
- Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale (1306).
- e della petizione n. 349 ad essi attinente.

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MANZIONE ed altri. – Corresponsione di borse di studio agli specializzandi medici ammessi alle scuole negli anni dal 1983 al 1991 (933).
- CONSOLO. – Conferimento di una borsa di studio ai medici specializzati negli anni 1983-1991 (1154).

IN SEDE CONSULTIVA

Esame dell'atto:

- Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2002 (n. 141).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2002 (n. 130).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 2 ottobre 2002, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla sicurezza del trasporto aereo: seguito dell'esame del documento conclusivo.

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- MARINI. – Istituzione e costruzione dell'aeroporto di Sibari (346) *(Fatto proprio dai Gruppi parlamentari delle opposizioni, ai sensi degli articoli 53, comma 3 e 79, comma 1, del Regolamento).*

IN SEDE DELIBERANTE

I. Discussione del disegno di legge:

- Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro aereo di Linate (1706).
- e del voto regionale n. 53 ad esso attinente.

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Modifiche ed integrazioni alla legge 9 ottobre 2000, n. 285, recante interventi per i Giochi olimpici invernali «Torino 2006» (1406).
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Mercoledì 2 ottobre 2002, ore 15,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, recante interventi urgenti a favore del comparto agricolo colpito da eccezionali eventi atmosferici (1707).
- Disposizioni in materia di agricoltura (1599) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato il 14 gennaio 2002, degli articoli 21 e 22 del disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- PICCIONI. – Interventi urgenti in favore del settore agricolo (1320).

IN SEDE CONSULTIVA

Esame dei disegni di legge:

- Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2001 (1722) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2002 (1723) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Mercoledì 2 ottobre 2002, ore 15

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, recante disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale (1738).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MUZIO ed altri. – Estensione delle prestazioni previste per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai soggetti danneggiati dall'esposizione all'amianto (229).
 - MUZIO ed altri. – Modifica all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto (230).
 - Tommaso SODANO ed altri. – Norme per il riconoscimento degli infortuni, delle malattie professionali e delle esposizioni da amianto (330).
 - BATTAFARANO ed altri. – Integrazioni alla normativa in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto, realizzazione di un programma di sorveglianza sanitaria e istituzione del Fondo nazionale per le vittime dell'amianto (349).
 - CARELLA ed altri. – Disciplina della sorveglianza sanitaria a tutela dei lavoratori esposti all'amianto (540).
 - BETTONI BRANDANI ed altri. – Modifiche alla normativa in materia di benefici in favore dei lavoratori esposti all'amianto (590).
 - FORCIERI ed altri. – Modifica dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto (760).
 - Tommaso SODANO ed altri. – Norme per l'epidemiologia delle patologie asbestocorrelate, per l'interpretazione autentica dell'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, per la sorveglianza sanitaria dei cittadini esposti ed ex esposti all'amianto, per l'informazione sui diritti e sugli obblighi dei cittadini e dei lavoratori esposti ed ex esposti e degli operatori sanitari coinvolti (977).
 - RIPAMONTI. – Nuove norme in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto ed istituzione del Fondo di solidarietà per le vittime dell'amianto (1240).
 - GABURRO ed altri. – Nuove norme in materia di prestazioni previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto e modifica all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257 (1253).
-

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 2 ottobre 2002, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di Piano sanitario nazionale 2002-2004 (n. 128).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CALDEROLI ed altri – Disciplina del riscontro diagnostico sulle vittime della sindrome della morte improvvisa del lattante (SIDS) e di morte inaspettata del feto (396).
- ROTONDO ed altri – Disciplina della prevenzione, sorveglianza e diagnosi della sindrome della morte improvvisa del lattante (SIDS) e di morte inaspettata del feto (1586).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- ALBERTI CASELLATI ed altri. – Abrogazione del comma 4 dell'articolo 15-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, inerente l'irreversibilità della scelta del medico in ordine all'esclusività del rapporto di lavoro (397).
- LIGUORI ed altri. – Modifica dell'articolo 15-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, inerente l'irreversibilità della scelta del medico in ordine all'esclusività del rapporto di lavoro (1310).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Norme a tutela dei disabili intellettivi, delle persone con sindrome di *Down* o altra disabilità genetica o portatrici di altro *handicap* e a sostegno del volontariato (3).
- COSTA. – Norme per il riconoscimento, l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti del disabile intellettivo o relazionale (810).

IV. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- BATTISTI ed altri. – Norme per l'accesso alla psicoterapia (636).

– e delle petizioni nn. 89 e 350 ad esso attinenti.

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MAGNALBÒ e BONATESTA. – Norme sulla riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo e istituzione dell'albo professionale nazionale dei tecnici di riabilitazione equestre (710).
- BONATESTA e COZZOLINO. – Istituzione dell'albo professionale nazionale dei tecnici di riabilitazione equestre (1138).

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 2 ottobre 2002, ore 8,30 e 14,30

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

I. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Proposta di nomina del Presidente dell'Ente parco nazionale del Pollino (n. 51).

II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti (n. 131) (*Previe osservazioni della 1^a Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee*).

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell'esame dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente le strutture organizzative dei Ministeri, nonché i compiti e le funzioni del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (n. 136).

II. Esame dell'atto:

- Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2002 (n. 141).

IN SEDE REFERENTE

I. Esame congiunto dei disegni di legge:

- ROTONDO ed altri. – Norme quadro per uno sviluppo sostenibile delle isole minori (1446).
- DETTORI e VALLONE. – Legge quadro per la salvaguardia ambientale delle isole minori (1450).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- LAURO ed altri. – Interventi per lo sviluppo delle isole minori (470).
- PACE ed altri. – Norme quadro per lo sviluppo delle isole minori (813).
- BONGIORNO ed altri. – Interventi straordinari per lo sviluppo della rete delle isole minori (1222) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- e della petizione n. 135 ad essi attinente

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MANFREDI ed altri. – Legge quadro in materia di interventi per il ristoro dei danni e la ricostruzione a seguito di calamità o catastrofe (533).
- SPECCHIA ed altri. – Legge quadro in materia di calamità naturali (930).

**COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione dei diritti umani**

Mercoledì 2 ottobre 2002, ore 13,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti nella realtà internazionale: audizione di una rappresentanza della Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) sul tema della tratta delle donne e dei minori.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'efficacia e l'efficienza del servizio sanitario nazionale,
nonchè sulle cause dell'incendio sviluppatosi tra il 15 e il 16
dicembre 2001 nel comune di San Gregorio Magno**

Mercoledì 2 ottobre 2002, ore 20,30

Esame del Regolamento interno.

**GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee**

Mercoledì 2 ottobre 2002, ore 8,30

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra la Repubblica francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa, con allegato, fatto a Farnborough il 27 luglio 2000, nonché modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185 (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (1547).

Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento del seguente atto:

- Risoluzione del Parlamento europeo sui diritti dell'uomo nel mondo nel 2001 e la politica dell'Unione europea in materia di diritti dell'uomo (*Doc. XII, n. 147*).

OSSERVAZIONI E PROPOSTE SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti (*All'esame, per il parere al Governo, della 13^a Commissione*) (n. 131).
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

Mercoledì 2 ottobre 2002, ore 14

- I. Esame di un provvedimento in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione, ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relativo alla campagna elettorale per l'elezione diretta del Sindaco, del Vicesindaco e di n. 13 consiglieri comunali del Consiglio comunale di Courmayeur fissate per il giorno 17 novembre 2002.
 - II. Seguito discussione sulle garanzie del pluralismo nel servizio pubblico radiotelevisivo, ed esame di eventuali risoluzioni.
 - III. Discussione sulle modalità di attuazione della disciplina delle tribune politiche tematiche nazionali e regionali.
-

**COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza
e per il segreto di Stato**

Mercoledì 2 ottobre 2002, ore 14

Audizione del direttore del SISMI.

Comunicazioni del Presidente.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite
ad esso connesse**

Mercoledì 2 ottobre 2002, ore 13,50

Commissione plenaria:

- Comunicazione del Presidente;
 - Audizione del dottor Ignazio Messina, amministratore delegato, e dell'avvocato Alberto Tamburini, consigliere di amministrazione, della società Ignazio Messina & C. SpA, sulla vicenda della nave Jolly Rubino.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia**

Mercoledì 2 ottobre 2002, ore 20

Commissione plenaria

- Audizione, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera, del Sottosegretario di Stato per il lavoro e politiche sociali, Grazia Sestini, in merito all'organizzazione, il 20 novembre 2002, della Giornata nazionale per l'infanzia e l'adolescenza.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'affare Telekom-Serbia**

Mercoledì 2 ottobre 2002, ore 13,50 e 14

- Commissione plenaria
- Comunicazione del presidente.

ORE 14

Seguito dell'audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino, dottor Marcello Maddalena, del Procuratore aggiunto presso il Tribunale di Torino, dottor Bruno Tinti, e dei sostituti procuratori della Repubblica presso il Tribunale di Torino, dottori Paolo Storari e Roberto Furlan.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per i procedimenti d'accusa

Mercoledì 2 ottobre 2002, ore 14

Esame della seguente denuncia:

– Denuncia sporta dal signor Franco Pellegrini.

